*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 144° — Numero 73**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 28 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

**RETTIFICHE**

*AVVISI DI RETTIFICA*



**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50**

**Ministero delle attività produttive**

DECRETO 21 febbraio 2003.

**Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione europea nel mese di dicembre 2002, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione.**

**03A02436**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Iesu Veronica Sonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Iesu Veronica Sonia, nata il 1° febbraio 1974 a Lomas de Zamora (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso rilasciato dall'«Universidad de Buenos Aires» in data 23 luglio 1998 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal» dal 15 giugno 2001;

Rilevato l'esperienza maturata dalla richiedente nell'ambito del diritto civile e del diritto amministrativo presso studi legali italiani a partire dal 1999, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Iesu Veronica Sonia, nata il 1° febbraio 1974 a Lomas de Zamora (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto processuale civile; 2) diritto penale; 3) diritto processuale penale; 4) diritto costituzionale; 5) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 marzo 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale forense domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

**03A03335**

DECRETO 12 marzo 2003.

**Riconoscimento al sig. Khachab Badreddine Kamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Khachab Bradreddine Kamel nato ad Almansouri (Libano) il 7 dicembre 1968, cittadino libanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Libano ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of Engineering» conseguito presso la «Beirut Arab University» nella sessione 1992-1993;

Considerato che il richiedente è iscritto all'«Ordine degli ingegneri civili ed architetti» di Beirut dal 1° settembre 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003;

Sentito il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) sistemi di elaborazione;

2) architettura di elaborazione per sistemi di controllo;

Visto il provvedimento del 4 dicembre 2001 della «Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato», che ha concesso al richiedente lo status di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Roma in data 13 febbraio 2002, con scadenza in data 13 febbraio 2004, per asilo politico;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Khachab Badreddine Kamel, nato ad Almansouri (Libano) il 7 dicembre 1968, cittadino libanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Ingegneri sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) sistemi di elaborazione;

2) architettura di elaborazione per sistemi di controllo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 marzo 2003

*Il direttore generale:* MELE

ALLEGATO *A*

*a)* Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*b)* La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

*c)* L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

*d)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A - settore dell'informazione.

**03A03735**

---

DECRETO 12 marzo 2003.

**Riconoscimento al sig. Licini Sandro Giuseppe di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Licini Sandro Giuseppe, nato a Orbè (Svizzera) il 23 marzo 1965, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingènieur HES», conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Diplome d'ingenieur ETS» conseguita presso l'«Ecole d'Ingenieurs Ecole Technique Superieure du soir» di Losanna in data 13 ottobre 1990;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione ad usare il titolo di «Ingenieur HES», rilasciata dall'«Office Federal de la Formation Professionnelle et de la Tecnologie» come attestato in data 12 luglio 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. B - settore industriale;

Decreta:

Al sig. Licini Sandro Giuseppe, nato a Orbè (Svizzera) il 23 marzo 1965, cittadino svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di ingegnere quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 marzo 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A03725**

---

DECRETO 14 marzo 2003.

**Riconoscimento alla sig.ra Galante Rose Marie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998 a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto, altresì, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Galante Rose Marie, nata a New York (U.S.A.) il 29 ottobre 1942, cittadina americana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo profes-

sionale di psicoterapeuta conseguito nello Stato della California (U.S.A.) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici professionali: «Bachelor of Arts» conseguito presso la «San Jose State University» (California - U.S.A.) nel giugno 1974; «Master of Arts - Creative Arts Therapy: Art Therapy» conseguito presso la «Lone Mountain College» di San Francisco (California - U.S.A.) nel giugno 1978, titolo che conferisce nello Stato della California il diritto ad esercitare la professione di psicoterapeuta, come confermato dal Consolato generale d'Italia di San Francisco;

Considerato che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale nel campo della psicoterapia, come certificato in atti;

Rilevato la sig.ra Galante è iscritta all'ordine degli psicologi per la regione Siciliana;

Ritenuto che la sig.ra Galante abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta», per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 29 maggio 2002 e del 10 gennaio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Galante possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Messina in data 9 marzo 1985 per motivi di lavoro subordinato e rinnovato fino al 26 marzo 2004;

Decreta:

Alla sig.ra Galante Rose Marie nata a New York (U.S.A.) il 29 ottobre 1942, cittadina americana, sono riconosciuti il titolo di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio della psicoterapia in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 14 marzo 2003

*Il direttore generale:* MELE

**03A03920**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 2003.

**Legge n. 448/2001 - art. 55. Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Decreto attuativo per l'anno 2002.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per la realizzazione e di infrastrutture di interesse locale» con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro;

Considerato che il comma 3 della norma citata dispone che in sede di prima attuazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2001, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria 2002, con ordine del giorno 9/1984/200 la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha impegnato il Governo, ai fini della formulazione del piano attuativo da presentare ex menzionato art. 55, a considerare prioritari i 26 progetti indicati nell'elenco allegato al medesimo ordine del giorno;

Considerato che, con propria nota del 1° marzo 2002, sono state formulate alle competenti commissioni parlamentari le proposte di indicazione degli interventi da ammettere prioritariamente a contributo per l'anno 2002, a recepimento dei contenuti del citato ordine del giorno;

Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00085 del 6 marzo 2002, la citata Commissione della Camera ha impegnato il Governo ad attenersi, in sede di prima attuazione del menzionato art. 55 della legge n. 448/2001, alle priorità indicate nella proposta di cui sopra e che analoga risoluzione è stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;

Considerato che per i 26 interventi di cui sopra è stato indicato un costo complessivo di € 49.950.000;

Considerato che sono emersi taluni aspetti da approfondire, anche se la disposizione di cui alla parte finale del comma 3 dell'art. 55 più volte menzionato assume portata evidentemente derogatoria rispetto alle indicazioni riferibili alla disciplina a regime, e che, a seguito di tali approfondimenti, per talune iniziative proposte per il finanziamento sono stati apportati adeguamenti nell'indicazione dell'ente assegnatario;

Considerato che, nell'elenco licenziato dalle competenti commissioni parlamentari, per il progetto denominato «interventi urgenti per la difesa del suolo e dei bacini idrografici del fiume Arno» è stata individuata, quale ente assegnatario, una pluralità di soggetti;

Considerato che agli altri enti assegnatari risultanti dal citato elenco licenziato dalle competenti commissioni parlamentari è stato a suo tempo trasmesso il prospetto informativo da compilare e da allegare alla domanda di contributo;

Ritenuto di circoscrivere per il momento al 2002 la disciplina attuativa in relazione al rilevato carattere eccezionale della procedura stabilita per i progetti da ammettere a contributo per l'anno stesso;

Decreta:

Art. 1.

*Ammissione a finanziamento*

Sono ammesse a contributo, a valere sulle risorse iscritte nel conto dei residui passivi per l'anno 2003 sul capitolo 7720 dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, le iniziative di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, per l'importo indicato accanto a ciascuna di esse (all. 1).

Gli enti indicati come assegnatari nell'elenco medesimo e che non hanno ancora provveduto al riguardo dovranno inoltrare domanda di finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda dovrà essere corredata da copia, debitamente compilata, del prospetto informativo allegato al presente decreto (all. 2) ed a suo tempo inviato agli enti medesimi. In caso di inosservanza di tale termine il finanziamento è da intendere automaticamente revocato.

Gli enti interessati alla realizzazione dell'intervento contrassegnato con il n. 17 provvederanno ad individuare unitariamente il soggetto titolare dell'attuazione dell'intervento stesso e che ne assuma le relative responsabilità: detto soggetto provvederà ad inoltrare l'istanza di finanziamento, corredata dal suddetto prospetto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

*Erogazioni*

L'erogazione del contributo, compatibilmente con le disponibilità di cassa ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverrà in un'unica soluzione a favore dell'ente indicato quale assegnatario nell'elenco suddetto e sarà effettuata previa comunicazione da parte dell'ente medesimo dell'avvenuto affidamento dei lavori.

L'erogazione del contributo relativo all'intervento di cui al citato n. 17 avverrà a favore dei soggetto individuato ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 3.

*Responsabilità dell'ente assegnatario*

L'ente assegnatario è esclusivo responsabile della corretta attuazione dell'intervento ammesso a finanziamento, anche sotto il profilo del pieno rispetto della normativa comunitaria oltre che della normativa nazionale.

Art. 4.

*Utilizzo economie*

Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite all'ente assegnatario, che le utilizzerà, ricorrendone le condizioni, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 5.

*Realizzazione*

Gli interventi finanziati con il presente decreto dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre dell'anno indicato al rigo 7 della scheda sintetica dei prospetto informativo quale «previsione ingresso in esercizio».

Nei novanta giorni successivi all'ultimazione dei lavori oggetto di contributo, l'ente assegnatario provvederà ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione comunicazione formale di conclusione dell'intervento finanziato con il presente decreto che riporti:

*a)* la data di ultimazione;

*b)* un quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese sostenute e delle eventuali economie, con specificazione della destinazione delle economie stesse;

*c)* notizie sull'entrata in esercizio dell'opera realizzata.

Art. 6.

*Revoche*

Nel caso che non venga rispettato il termine indicato al primo comma dell'art. 5 il contributo verrà revocato con proprio decreto. Analogo provvedimento verrà adottato qualora emergano comunque gravi irregolarità nell'impiego del contributo assentito con il presente decreto.

Le disponibilità conseguenti agli eventuali definanziamenti automatici di cui al comma 2 e 3 dell'art. 1 ed alle revoche di cui sopra saranno riallocate nel programma attuativo relativo all'anno 2003.

Roma, 4 febbraio 2003

*Il Ministro:* TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 104*

ALLEGATO 1

FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE

Legge 448/2001 Art.55 **(in migliaia di euro)**

| | INTERVENTI | IMPORTO | ENTE ASSEGNATARIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Opere di viabilità completamento superstrada Frosinone-Latina | 2.000 | Regione Lazio |
| 2 | Opere di viabilità collegamento Padova-Abano collegamento Padova-Selvazzano | 3.600 | Provincia di Padova |
| 3 | Ristrutturazione uffici comunali ex caserma Passalacqua (Tortona) | 3.150 | Comune di Tortona (AL) |
| 4 | Centro logistico consortile (S:Antonio Abate) | 2.700 | Comune di S.Antonio Abate (NA) |
| 5 | Potenziamento e funzionamento consorzio universitario di Agrigento | 1.500 | Provincia di Agrigento |
| 6 | Università di Torino sita in Alba-Facoltà enologia (contributo) | 2.000 | Comune di Alba (CN) |
| 7 | Infrastrutture area industriale Oristano con collegamento al porto industriale | 2.250 | Consorzio NI dell'Otistanenese |
| 8 | Infrastrutture all'interno del patto territoriale fascia orientale provincia di Taranto | 3.150 | Provincia di Taranto |
| 9 | Completamento e potenziamento osservatorio astronomico comune di Castelgrande (PZ) | 1.500 | Comune di Castelgrande (PZ) |
| 10 | Adeguamento SS 430 Suio-Bocca d'Evandro-S.Vittore | 3.150 | Provincia di Caserta |
| 11 | Riqualificazione SP 234 Cuneo | 1.500 | Provincia di Cuneo |
| 12 | Soppressione passaggio a livello alle porte di Erba | 500 | Comune di Erba (Como) |
| 13 | Nuovo mattatoio comunale di Modica | 2.000 | Comune di Modica (Ragusa) |
| 14 | Incrocio Ponte Villa d'Ogna-Bergamo | 1.000 | Provincia di Bergamo |
| 15 | Variante Passo di Riva-Povolaro | 1.000 | Provincia di Vicenza |
| 16 | Riqualificazione fascia costiera provincia di Ragusa | 3.600 | Provincia di Ragusa |
| 17 | Interventi urgenti per la difesa del suolo e dei bacini idrografici del fiume Arno | 2.000 | Regioni ed enti locali del bacino dell'Arno |
| 18 | Sistema idroviario Padano Veneto | 2.000 | Azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova |
| 19 | Estensione della rete elettrica nazionale al Grappa | 1.000 | Comunità montana del Grappa |
| 20 | Svincolo Varese-Lozza | 1.000 | Provincia di Varese |
| 21 | Infrastrutture a servizio Fiera di Palermo | 1.000 | Comune di Palermo |
| 22 | SS 5 "Tiburtina"- Allargamento e nuovo svincolo di confluenza con la SS "Maremmana" – direzione casello autostradale Tivoli | 1.000 | Regione Lazio |
| 23 | SS663 tratto Lombriasco-Carignano con circonvallazione – messa in sicurezza | 1.000 | Provincia di Torino |
| 24 | Ristrutturazione Via del Mare e Via Ostiense | 3.600 | Provincia di Roma |
| 25 | Politecnico di Torino – sede di Mondovì | 2.250 | Comune di Mondovì |
| 26 | Infrastrutture Fiera di Palermo | 500 | Comune di Palermo |
| | **TOTALE** | **49.950** | |

ALLEGATO 2

LEGGE FINANZIARIA 2002 - ARTICOLO 55

Finanziamento di interventi infrastrutturali
FONDO NAZIONALE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE

| | SCHEDA SINTETICA | |
|---|---|---|
| 1 | descrizione dell'intervento | |
| 2 | situazione progettuale, fasi mancanti per l'appalto | desunte dalla progettazione approvata |
| 3 | costo globale | |
| 4 | finanziamenti già disponibili | |
| 5 | stanziamento necessario | |
| 6 | previsione appalto lavori, mese, anno | |
| 7 | previsione ingresso in esercizio, anno | dire fonte della stima |
| 8 | inserimento nel programma triennale | SI - NO |
| 9 | amministrazione responsabile | nome |
| 10 | stazione appaltante | nome |
| | **SCHEDA ANALITICA** | |
| A | **tipo di intervento, rilevanza e finalità** | |
| | settore di intervento | |
| | tipologia di infrastruttura | |
| | effetti attesi | |
| | modi di gestione o manutenzione | |
| B | **situazione progettuale e realizzativa** | **elencare, date e atti di approvazione + previsioni (P)** |
| | studio di fattibilità | |
| | progetto preliminare | |
| | progetto definitivo | |
| | conferenza dei servizi | |
| | v.i.a. effettuata | |
| | progetto esecutivo | |
| | provvedimenti concessori e autorizzativi vigenti | |
| C | **situazione finanziaria dell'intervento** | **elencare, date e atti di finanziamento+ previsioni (P)** |
| | costo globale presunto, valori anno | |
| | valore attualizzato | |
| | finanziamenti pubblici disponibili | |
| | finanziamenti comunitari disponibili | |
| | finanziamenti privati disponibili | |
| | stanziamento necessario per la realizzazione | |
| | | |

03A03938

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 dicembre 2002.

**Attuazione della decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione della sostanza attiva «fentin acetato» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002, relativa alla non iscrizione del «fentin acetato» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al fentin acetato e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria,

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio o pone in vendita e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva «fentin acetato» non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fentin acetato, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a partire dal 20 dicembre 2002.

Art. 2.

1. L'utilizzazione dei prodotti contenenti fentin acetato giacenti in commercio è consentita fino al 20 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 133*

ALLEGATO

Prodotti a base di fentin acetato

| Prodotto | Impresa | N° reg. | Data reg. |
|---|---|---|---|
| FENTIN ACETATO | AGRICO S.R.L. | 006080 | 08/10/84 |
| BASFENTIN | BASLINI S.P.A. | 006073 | 08/10/84 |
| FENTOL | BAYER S.P.A. | 000705 | 10/03/72 |
| BAYCOR BIETOLA | BAYER S.P.A. | 005475 | 10/10/83 |
| VONDATIN | CEREXAGRI ITALIA S.R.L. | 000835 | 22/08/72 |
| TRIACETANE F 19,8 | CHIMIBERG S.R.L. | 006963 | 04/03/87 |
| TRIMITIN PB | DOW AGROSCIENCES B.V. | 007471 | 14/04/88 |
| FENTAMON PB | DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L. | 005555 | 12/01/84 |
| VERTOX 20 | ISAGRO S.P.A. | 002141 | 10/04/76 |
| TAS 20 | SARIAF S.P.A. | 002063 | 31/10/75 |
| FENILENE | SCAM S.R.L. | 000285 | 20/11/71 |
| ANTICERCOSPORA A | SIAPA S.R.L. | 006706 | 04/06/86 |
| SILBIT A | SIAPA S.R.L. | 006906 | 03/12/86 |
| TRIFENE | SIPCAM S.P.A. | 002011 | 11/11/75 |
| TRIFENE 30 | SIPCAM S.P.A. | 002331 | 20/12/76 |
| TRIFENE L | SIPCAM S.P.A. | 004984 | 25/10/82 |
| CERCOFEN 20 | SIVAM S.P.A. | 002181 | 26/03/76 |
| STANOL 20 | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | 000412 | 16/02/72 |
| LOSTAL | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | 005794 | 23/02/84 |
| ALTO BS PEPITE | SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A. | 008233 | 23/03/93 |

**03A03955**

DECRETO 27 dicembre 2002.

**Rettifica al decreto 3 aprile 2001, relativo alla iscrizione della sostanza attiva «bentazone» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva «bentazone» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 - serie generale - del 13 luglio 2001, di recepimento della direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000, con il quale la sostanza attiva «bentazone» è stata iscritta fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 aprile 2001 concede erroneamente alle aziende titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti «Bentazone» in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, un periodo di quattro anni per la presentazione al Ministero della salute di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con decorrenza dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario;

Considerato che il periodo di quattro anni concesso alle aziende viene in tal modo a coincidere con i quattro anni di cui gli Stati membri dispongono per la valutazione della documentazione presentata dalle aziende e per i necessari provvedimenti aniministrativi;

Ritenuto pertanto che il periodo di quattro anni concesso alle aziende deve essere ridotto a tre anni per consentire al Ministero della salute di poter disporre almeno di un periodo di dodici mesi per effettuare le necessarie valutazioni e adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti;

Considerato, inoltre, che la data del 31 gennaio 2002 costituisce il termine concesso agli Stati membri per mettere in atto le necessarie procedure amministrative per la revoca dei prodotti fitosanitari non conformi al decreto ministeriale 3 aprile 2001;

Considerato che all'art. 6 del suddetto decreto la stessa data del 31 gennaio 2002 è stata erroneamente indicata come termine ultimo per la commercializzazione dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo per la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non conformi;

Considerato che è concesso un periodo di dodici mesi per la commercializzazione delle scorte medesime e che, pertanto, occorre modificare la data del 31 gennaio 2002, riportata all'art. 6, con quella del 31 gennaio 2003;

Decreta:

Al decreto ministeriale in data 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 - Serie generale - del 13 luglio 2001, che recepisce la direttiva della Commissione 2000/68/CE del 23 ottobre 2000 e con il quale la sostanza attiva «bentazone» è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti rettifiche:

1. l'art. 4 è sostituito dal seguente: Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari, contenenti «bentazone» in associazione con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto, entro tre anni che decorrono dalla data dell'ultimo inserimento in allegato I delle sostanze attive che compongono il prodotto fitosanitario. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro i dodici mesi successivi, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.

2. La data del «31 gennaio 2002», riportata all'art. 6, è sostituita con quella del «31 gennaio 2003».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2002

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 134*

**03A03956**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Team Service a r.l.» in liquidazione, in Napoli.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa «Team Service a r.l.» in liquidazione, con sede in Napoli alla via del Grande Achivio n. 32, con assemblea straordinaria del 28 dicembre 1994 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2448 codice civile e il sig. Scuotto Luigi nato il 25 gennaio 1957 ne è stato nominato liquidatore;

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati a carico della società cooperativa;

Considerato che il liquidatore nominato dall'assemblea non ha compiuto alcun atto e/o adempimento cui è obbligato dalla vigente normativa civilistica;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 aprile 2001;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del codice civile;

Decreta:

Il dott. De Capua Antonio, residente in Pomigliano d'Arco (Napoli) alla via Arturo Ferrarin, n. 2, è nominato liquidatore della società cooperativa «Team Service a r.l.», in liquidazione, con sede in Napoli costituita in data 6 marzo 1992 - registro imprese n. 06534260630 in sostituzione del sig. Scuotto Luigi nato il 25 gennaio 1957.

Napoli, 26 febbraio 2003

*Il direttore:* MORANTE

**03A03734**

DECRETO 26 febbraio 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «La Sorgente a r.l.» in liquidazione, in Nola.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 32 del 12 aprile 2002 con il quale si procedeva ai sensi dell'art. 2545 codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000 n. 449 alla sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «La Sorgente a.r.l in liquidazione.» con sede in Nola, iscritta al registro imprese c/o la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 05974990631;

Considerato e con il predetto decreto direttoriale è stato nominato liquidatore ex 2545 codice civile l'avv. Reppucci Antonio nato ad Avellino il 2 febbraio 1968, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Alocca Vittorio, nato a Nola il 15 luglio 1938;

Considerato che l'avv. Reppucci Antonio con lettera raccomandata del 6 febbraio 2003, ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

L'avv. Cammarota Riccardo nato a Napoli il 7 marzo 1959, ivi residente alla via Filippo Cavolino, 38, è nominato liquidatore della società cooperativa La Sorgente a.r.l. in liquidazione, con sede in Nola - registro imprese n. 05974990631 in sostituzione dell'avv. Reppucci Antonio nato il 2 febbraio 1968.

Napoli, 26 febbraio 2003

*Il direttore:* MORANTE

**03A03337**

DECRETO 10 marzo 2003.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ramitelli soc. coop. a r.l.», con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito notaio dott. Di Prospero Antonio, in data 3 maggio 1974, n. rep. 3838, n. reg. soc. 429, tribunale di Larino, BUSC. 529/137821.

società cooperativa «Gli Elefanti di Annibale Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Guardialfiera (Campobasso) costituita per rogito notaio dott.ssa Antinucci Rosa, in data 20 aprile 1999, n. rep. 33348, n. reg. soc. 11018, tribunale di Larino, BUSC. 1380/288296.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 10 marzo 2003

*Il direttore provinciale:* MARTONE

**03A03733**

DECRETO 11 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Don Giuseppe Zamboni di Levate Soc. Coop. di Consumo a r.l.», in Levate.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 13 febbraio 1955 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Don Giuseppe Zamboni di Levate Soc. Coop. di Consumo a r.l.», con sede in Levate, è stata sciolta e il sig. Bellazzi Massimo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore che, a tutt'oggi, non ha portato a termine il mandato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 21 novembre 2002 del Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini, nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Don Giuseppe Zamboni di Levate Soc. Coop. di Consumo a r.l.», con sede in Levate (Bergamo), costituita in data 18 febbraio 1951 per rogito del notaio dott. P. Nosari, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 63964 di repertorio economico amministrativo (BUSC 685/4244), già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Bellazzi Massimo.

Bergamo, 11 marzo 2003

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**03A03728**

DECRETO 11 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Di Consumo Lavoratori di Ponteranica Alta a r.l.», in Ponteranica.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 1º ottobre 1969 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Di Consumo Lavoratori di Ponteranica Alta a r.l.», con sede in Ponteranica, è stata sciolta e il sig. Comolti Tullio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore che, a tutt'oggi, non ha portato a termine il mandato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 21 novembre 2002 del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini, nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Di Consumo Lavoratori di Ponteranica Alta a r.l.», con sede in Ponteranica, costituita in data 12 novembre 1949, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 60588 di repertorio economico amministrativo (BUSC 474/28355), già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione del sig. Cornolti Tullio.

Bergamo, 11 marzo 2003

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**03A03729**

DECRETO 11 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Aquila d'Oro s.c. a r.l.», in Romano di Lombardia.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 16 aprile 1958 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Aquila d'Oro s.c. a r.l.», con sede in Romano di Lombardia, è stata sciolta e i sigg.ri Macario Ezio, Pagliarini Enrico e De Agostini Giovanni sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori, a causa della indisponibilità dei medesimi agli accertamenti ispettivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 21 novembre 2002 del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Aquila d'Oro s.c. a r.l.», con sede in Romano di Lombardia, costituita in data 14 maggio 1949, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 59404 di repertorio economico amministrativo (BUSC 514/24684), già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione dei sigg.ri Macario Ezio, Pagliarini Enrico, De Agostini Giovanni.

Bergamo, 11 marzo 2003

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**03A03736**

DECRETO 11 marzo 2003.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consorzio dell'Associazione Produttori Latte di Bergamo e provincia s.c. a r.l.» in liquidazione, in Bergamo.**

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 20 maggio 1957 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Consorzio dell'Associazione Produttori Latte di Bergamo e Provincia s.c. a r.l.» in liquidazione, con sede in Bergamo, è stata sciolta, e i sigg.ri Genuizzi Benito e Gherardi Giuseppe sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituire i predetti liquidatori, uno dei quali risulta deceduto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei liquidatori di società cooperative qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 21 novembre 2002 del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Il rag. Lorenzo Silini nato a Pisogne (Brescia) il 17 aprile 1935, con studio sito in Villa di Serio (Bergamo), via Locatelli n. 55, è nominato liquidatore della società cooperativa «Consorzio dell'Associazione Produttori Latte di Bergamo e Provincia s.c. a r.l.» in liquidazione, con sede in Bergamo, costituita in data 11 agosto 1951 per rogito del notaio dott. Vizzardi, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 65409 di repertorio economico amministrativo (BUSC 54/36662), già posta in liquidazione volontaria, in sostituzione dei sigg.ri Genuizzi Benito e Gherardi Giuseppe.

Bergamo, 11 marzo 2003

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**03A03737**

DECRETO 20 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa «Fratellanza» a r.l., in Reggio Calabria.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n.400:

società cooperativa «Fratellanza» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Macrì in data 3 luglio 1964, repertorio n. 27667, registro società n. 53/64 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 20 marzo 2003

*Il direttore provinviale:* VERDUCI

**03A04294**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «Istituto centrale per l'economia sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata I.C.E.S.», in Civitavecchia, in liquidazione coatta amministrativa.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001 con il quale l'avv. Eugenio Giovannetti è stato nominato commissario liquidatore della società «Istituto centrale per l'economia sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata I.C.E.S.», con sede in Civitavecchia (Roma), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 21 giugno 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Francesca Castro nata a Roma l'11 febbraio 1973, ivi domiciliata in via Flaminia, n. 287, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Eugenio Giovannetti, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04289**

---

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «M.A.D. Costruzioni Piccola società cooperativa a r.l.», in Rende e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 giugno 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.A.D. Costruzioni Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Rende (Cosenza) (codice fiscale n. 02049680784), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pasquale Persico, nato a Crotone il 2 dicembre 1959, ivi domiciliato in via Torino n. 198/D, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04290**

---

DECRETO 27 febbraio 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Futura Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Feroleto Antico e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 agosto 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futura Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Feroleto Antico (Catanzaro) (codice fiscale n. 01583340797), è

posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Raffaele Mazzei, nato a Lamezia Terme il 1º gennaio 1969, ivi domiciliato in via Marcello II n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04292**

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S.I.C.U.L. Piemonte - Società impiantistica costruzione unione lavoratori in liquidazione», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 18 gennaio 2003;

Visto l'art. 2540, codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.I.C.U.L. Piemonte - Società impiantistica costruzione unione lavoratori» in liquidazione, con sede in Alessandria (codice fiscale n. 01355040062) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Franca Conti, nata a Valenza (Alessandria) il 13 luglio 1962, domiciliata in Alessandria, via Cavour, n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04288**

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.D.I.A. - Cooperativa assistenza disabili infanzia e anziani a r.l.» in liquidazione, in Avigliana e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.D.I.A. - Cooperativa assistenza disabili infanzia e anziani a r.l.» in liquidazione, con sede in Avigliana (Torino) (codice fiscale n. 03149270013), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Franca Conti, nata a Valenza (Alessandria) il 13 luglio 1962, domiciliata in Alessandria, via Cavour, 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04291**

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eurotraslochi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurotraslochi - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Firenze (codice fiscale n. 05009730481) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964, domiciliata a Roma, via Carlo Maes n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04293**

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Pratese Posteggiatori - Soc. coop. a r.l.», in Prato e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 agosto 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Pratese Posteggiatori - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Prato (codice fiscale 03465170482) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964, domiciliata in Roma, via C. Maes n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04295**

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fiorente Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di orga-

nizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fiorente Servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze (codice fiscale n. 04600150488), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago il 9 febbraio 1971, domiciliato a Firenze in via delle Mantellate n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04296**

---

DECRETO 5 marzo 2003.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Muratori Nuova S. Pietro a r.l.», in Verona e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Muratori Nuova S. Pietro a r.l.», con sede in Verona, in liquidazione (codice fiscale n. 00827280231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965 ivi residente in Corticella Fondachetto n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A04297**

---

DECRETO 5 marzo 2003.

**Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 del «settore industria» (11° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria speciale e ordinaria della regione Toscana agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla misura 1.1 - azione 1.1.3 - del DOCUP Toscana 2000-2006.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome concernenti i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, n. 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2001, nonché la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2001 e, tra queste, quelle ordinaria e speciale della regione Toscana;

Visto il completamento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 - Misura 1.1 «Aiuti agli investimenti produttivi ed ambientali delle imprese industriali e cooperative» Toscana 2000-2006, azione 1.1.3 - «Agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale»;

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che l'azione 1.1.3, per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 31 gennaio 2003 della regione Toscana con il Ministero delle attività produttive con la quale, in fase di prima applicazione, si concorda l'utilizzo delle risorse 2001 previste per la misura 1.1 - azione 1.1.3 - in favore di progetti eleggibili al DOCUP relativi alla graduatoria speciale e ordinaria dell'11° bando, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree Obiettivo 2;

Vista la nota n. 103/2510/8.2.8.1 del 4 febbraio 2003 della regione Toscana con la quale si comunica la destinazione di risorse aggiuntive al bando del settore «industria» del 2001 della legge n. 488/92 a valere su quelle stanziate per il 2001 per l'azione 1.1.3 del Docup 2000-2006, per un importo complessivo di 11.217.392,45 euro, comprensivi sia dell'agevolazione da concedere che dei relativi oneri accessori, da assegnare ai progetti inseriti nelle graduatorie speciale e ordinaria della stessa regione eleggibili al Docup medesimo ed elencati in allegato alla nota stessa, sostituendo con le risorse regionali quelle nazionali già assegnate e trasferendo queste ultime al bando del 2002 per le aree ammesse al sostegno transitorio;

Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria speciale e ordinaria della regione Toscana agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Toscana 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

*Articolo unico*

Le risorse finanziarie previste nell'ambito del DOCUP Toscana 2000-2006, a valere sulla misura 1.1 - azione 1.1.3 - del DOCUP medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla Regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «industria» del 2001, sono assegnate alle iniziative agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime con le risorse nazionali relative alle aree depresse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto (Allegato n. 1). Le risorse regionali rinvenienti dal bando del 2001, sono trasferite sul bando del 2002 nelle aree di sostegno transitorio.

Roma, 5 marzo 2003

*Il direttore generale:* PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative della graduatoria speciale e ordinaria della regione Toscana del bando industria 2001 (11° bando) già agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui alla misura 1.1 -azione 1.1.3- "Agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale" del DOCUP Toscana 2000 - 2006

| POSIZ. GRAD. | NUMERO PROG. | | TIPO GRAD. | DITTA | AGEVOLAZIONE CONCESSA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86332 | 11 | L488 | Banci Firenze | 7.947,00 |
| 3 | 64904 | 11 | L488 | BP STUDIO - COMPAGNIA DELLA LANA E DEL COTONE | 25.068,00 |
| 56 | 67924 | 11 | L488 | Corti Grazia | 81.837,00 |
| 70 | 64219 | 11 | L488 | LUCA VENTURINI | 141.374,00 |
| 80 | 9496 | 11 | L488 | MTS MANIFATTURA TOSCANA SPALMATI | 164.343,00 |
| 91 | 64235 | 11 | L488 | POLISTAMPA | 321.846,00 |
| 30 | 65255 | 11 | L488 | AGRIDECO | 74.727,00 |
| 1 | 66932 | 11 | SPEC | FRIGOPANEL | 289.144,00 |
| 104 | 8113 | 11 | L488 | VEMAR HELMETS | 116.019,00 |
| 73 | 64888 | 11 | L488 | COMPAGNIA PORTUALI | 16.444,00 |
| 11 | 64990 | 11 | L488 | DI FINA MARIO | 69.598,00 |
| 50 | 67198 | 11 | L488 | Edilsab | 98.229,00 |
| 83 | 67549 | 11 | L488 | GALLETTI AUTOTRASPORTI | 40.284,00 |
| 24 | 5088 | 11 | L488 | OFFICINA MECCANICA LELLI | 14.058,00 |
| 6 | 65269 | 11 | L488 | OMP | 17.364,00 |
| 54 | 80996 | 11 | L488 | 3 SYSTEM | 43.630,00 |
| 6 | 61169 | 11 | SPEC | C M G COOPERATIVA METALMECCANICA DELLA GARFAGNANA | 279.972,00 |
| 18 | 63314 | 11 | L488 | COOPERATIVA IL CASTELLO SERVICE | 62.894,00 |
| 81 | 63313 | 11 | L488 | QUIRICI LEONARDO | 122.709,00 |
| 29 | 27032 | 12 | L488 | VERDEMARE | 1.080.453,00 |
| 90 | 62171 | 11 | L488 | APUAZINCO ZINCATURA A CALDO | 53.034,00 |
| 49 | 64563 | 11 | L488 | ARC EDIL DEI F.LLI CAPPE' | 92.838,00 |
| 92 | 83050 | 11 | L488 | AVENZAGRAFICA DI BALDELLI MASSIMO E ZANELLI ORESTE | 52.368,00 |
| 9 | 66450 | 11 | SPEC | BACIGALUPI E PARMA - | 88.654,00 |
| 22 | 83039 | 11 | L488 | D.N.A. - MONTAGGI INDUSTRIALI | 37.527,00 |
| 100 | 64545 | 11 | L488 | EDILMARKET | 82.458,00 |
| 28 | 27107 | 12 | L488 | EMMETI | 328.746,00 |
| 62 | 64349 | 11 | L488 | ESCAVAZIONE MARMI VENATI | 167.751,00 |
| 87 | 64553 | 11 | L488 | F. LUCCHETTI LIDA | 51.501,00 |
| 89 | 64568 | 11 | L488 | FRANCHI UMBERTO & FIGLI | 37.200,00 |
| 107 | 64524 | 11 | L488 | FRUGOLI | 253.524,00 |
| 39 | 83045 | 11 | L488 | G&G DI SERGIO GABBANI SERGIO E C | 68.808,00 |
| 75 | 64542 | 11 | L488 | GR MARMI | 158.112,00 |
| 25 | 27110 | 12 | L488 | INDIAM SERVICE | 16.794,00 |
| 19 | 27109 | 12 | L488 | LAF | 1.137.039,00 |
| 42 | 64560 | 11 | L488 | LIFTING ROPES & PLAST | 103.188,00 |
| 58 | 64564 | 11 | L488 | M. T. L. | 149.886,00 |
| 13 | 83620 | 11 | SPEC | MANIFATTURE LUNIGIANE | 274.887,00 |
| 59 | 27101 | 12 | L488 | METALLURGICA T M | 153.048,00 |
| 96 | 64530 | 11 | L488 | MOLLIFICIO APUANO DEI FLLI BONDIELLI | 80.244,00 |
| 55 | 64015 | 11 | L488 | NAUTICAD | 128.583,00 |
| 88 | 66468 | 11 | L488 | OFFICINE MARCHETTI | 616.818,00 |
| 2 | 67112 | 11 | SPEC | SEISYSTEM | 137.877,00 |
| 93 | 64518 | 11 | L488 | SERVIZI INDUSTRIA | 48.201,00 |
| 40 | 51117 | 11 | L488 | SP INTE MAR | 334.323,00 |
| 45 | 86325 | 11 | L488 | T&P COSTRUZIONI NAUTICHE | 245.280,00 |
| 106 | 64555 | 11 | L488 | TDA | 492.870,00 |
| 74 | 6494 | 11 | L488 | CO.E.DIL. | 390.087,00 |
| 37 | 8058 | 11 | L488 | CARTIERA CARMA | 232.840,00 |
| 98 | 80404 | 11 | L488 | C.S.R. | 117.596,00 |
| 16 | 67212 | 11 | L488 | GLASSIENA | 1.190.970,00 |
| 101 | 80402 | 11 | L488 | ITLA | 107.310,00 |
| 38 | 8051 | 11 | L488 | METALZINCO | 165.255,00 |
| 105 | 54897 | 11 | L488 | PAPINI MARISA | 34.458,00 |
| 35 | 80403 | 11 | L488 | PRISPAN | 68.162,00 |
| 64 | 38078 | 11 | L488 | ZAPET | 110.454,00 |

**03A03336**

DECRETO 7 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Itala - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Trani e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 1º febbraio 2002 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società coperativa edilizia «Itala - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Itala - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Trani (Bari), via Istria n. 29, costituita in data 12 maggio 1952, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Monetti, di Trani (Bari), omologato dal tribunale di Trani, con decreto 14 maggio 1952, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Radogna Donato Vladimiro, residente a Bari, traversa Leonida Bissolati n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A03726**

DECRETO 7 marzo 2003.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Anfiteatro», in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 dicembre 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società coperativa agricola «Anfiteatro», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Anfiteatro», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita in data 26 aprile 1976, con atto a rogito del notaio dott. Matteo Renato Ciacca, di S. Angelo d'Alife (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), con decreto 25 maggio 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e il dott. rag. Francesco Di Lauro, con residenza in Casagiove (Caserta), via Firenze n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**03A03727**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2003.

**Iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive al registro nazionale.**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19, che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

| Specie | Codice Sian | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| Pomodoro | 002533 | Cuore del Ponente | Blumen S.r.l. - Gariga di Podenzano (Piacenza) |
| Ravanello | 002599 | De Fueco | La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (Salerno) |

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

*Il direttore generale:* ABATE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**03A04209**

DECRETO 5 marzo 2003.

**Tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificata dall'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la decisione della Commissione europea SG (2001) D/289229 del 14 giugno 2001, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuti n. 646 C/2000 relativo al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, per il settore agricolo;

Visto l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stata disposta l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle imprese agricole, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, di tutto il territorio nazionale;

Vista la decisione della Commissione europea C/2002 1706 cor del 21 giugno 2002, relativa all'aiuto di Stato n. 324/02 - credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a),* del trattato e delle zone dell'Abruzzo e del Molise ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la decisione della Commissione europea C (2002) 2934 del 25 luglio 2002, relativa all'aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia «Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000»;

Visto l'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare il comma 4, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato che istituisce le Comunità europee, e successive modificazioni;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree di cui al richiamato comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2003, sino al 30 giugno 2003 la somma di 105 milioni di euro, pari al 60% dello stanziamento previsto per il medesimo anno, è destinata agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* e *c),* del trattato che istituisce le Comunità europee e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° luglio 2003, gli stanziamenti non utilizzati sono resi disponibili per gli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale, dando priorità alle richieste di aiuto che non hanno potuto trovare accoglimento per insufficienza di risorse finanziarie, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 2.

I regimi di aiuto nazionali, approvati con decisione della Commissione europea, previsti dall'art. 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuabili nei seguenti:

aiuto n. N558/2000, approvato con decisione SG(2001)D/286564 del 28 febbraio 2001 «Progetto di decreto che istituisce un regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998»;

aiuto n. N559/2000, approvato con decisione C/2001 286562 del 28 febbraio 2001, regime di aiuti «Sviluppo Italia» ex RIBS - aiuti di Stato relativi ad investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli;

aiuto n. N729/A/2000, approvato con decisione SG(2001)D/286847 del 13 marzo 2001 «Estensione all'agricoltura e alla pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata (art. 10, comma 1, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 - modifica del regime notificato nel quadro dell'aiuto di Stato n. N128/99)»;

aiuto n. N211/2002, approvato con decisione C/(2002) 1712 del 24 giugno 2002 - legge nazionale n. 122/01, art. 5, comma 7 «Disposizioni modificative e integrativi alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»;

altri aiuti approvati dalla Commissione europea in base a provvedimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 69, le domande presentate agli enti incaricati e non ancora istruite, possono essere inviate, per la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con i relativi regimi di aiuto, al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, che esprimerà il parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 5 marzo 2003

*Il Ministro:* ALEMANNO

**03A04207**

---

DECRETO 10 marzo 2003.

**Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del Chianti intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla citata domanda;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Chianti», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 dell'8 agosto 2002;

Visto il parere integrativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 17 gennaio 2003;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», riconosciuto con decreto ministeriale del 5 agosto 1996, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In deroga all'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, possono essere iscritti, fino al 30 aprile 2004, all'Albo dei vigneti della DOCG «Chianti» Superiore i vigneti, già impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CHIANTI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è riservata ai vini «Chianti», già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese: minimo 75%;

Canaiolo nero: fino al 10%;

Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti per il vino «Chianti» e del 20% per i vini «Chianti» con riferimento alle sottozone e alla specificazione aggiuntiva «Superiore» purché non venga superato il limite del 10% per ogni singolo vitigno e non modifichino le caratteristiche specifiche del «Chianti», anche con riferimento a sottozone e specificazioni aggiuntive.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

La produzione massima di uve ammesse per la produzione del vino «Chianti» non deve essere in media superiore a kg 4 per ceppo e con produzione massima di 90 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone «Colli Aretini, «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», i suddetti limiti sono fissati mediamente a kg 3 per ceppo e rispettivamente a quintali 80 per ettaro di coltura specializzata.

Per il vino «Chianti» Superiore la resa è ridotta a quintali 75 per ettaro.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 viti per ettaro, e non potranno produrre mediamente più di kg 3,00 di uva per ceppo.

Per il «Chianti» Superiore i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 2,2 di uva per ceppo.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione con numero di ceppi inferiore a 3.300 la produzione massima per ceppo è mediamente kg 5.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata

e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - ed alle Camere di commercio competenti.

Non si potranno produrre «Chianti» e «Chianti» Superiore dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti del «Chianti Classico».

In deroga a tale divieto è tuttavia consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare alla specificazione «Classico» nei confronti della denominazione generale «Chianti» e in quanto esista la compatibilità per base ampelografica. Tale rinuncia, che è irrevocabile per l'annata di riferimento, è relativa a tutta o a parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.

Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantità all'Ispettorato repressione frodi, alle Camere di commercio detentrici dell'Albo del «Chianti» e del «Chianti Classico», competenti per territorio.

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Chianti». Tale zona è delimitata come appresso:

*... omissis ...*

Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista.

La rispondenza a tale regolamentazione ed alle relative condizioni produttive è comunque obbligatoria, anche nel caso della scelta di cui al precedente art. 2 per la commercializzazione come «Chianti» senza specificazioni o menzioni aggiuntive.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine non superiore a metri 700, sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono conseguentemente essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi.

Qualora si faccia uso della specificazione «Superiore» o delle specificazioni geografiche per le quali sono previste caratteristiche e condizioni produttive particolari, le situazioni ambientali e di impianto dei vigneti devono essere rispondenti alle suddette caratteristiche e condizioni.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e con la specificazione «Superiore» solo a partire dal quarto anno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

L'uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Toscana, che le suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'aria dal confine previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» purché nell'ambito della regione Toscana.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le sottozone, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente, sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone e alla specificazione «Superiore», situate nella/e provincia/e interessata/e e limitrofe nell'ambito della regione Toscana.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane» e «Montalbano» non potranno essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini», «Rufina», e alla specificazione «Superiore» non potranno essere immessi al consumo prima del 1° settembre dell'annata successiva a quella della produzione delle uve, dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno due mesi.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montespertoli» non potrà essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»,

dell'11% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e dell'11,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con la specificazione «Superiore».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.

Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o termini consimili autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - è obbligatorio il «governo all'uso Toscano».

Art. 7.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al precedente art. 2.

I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario, la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane» e «Montalbano» e 12% per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini», «Rufina», «Montespertoli» e con la specificazione «Superiore»;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e 21 g/l per tutti i vini con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina», «Montespertoli» e 22 g/l per il vino con la specificazione «Superiore».

Art. 9.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può aver diritto alla qualifica «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Montespertoli» per aver diritto alla qualifica «riserva», dovranno essere sottoposti ad un invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia e dovranno avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in botte e tre in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella designazione dei vini «Chianti», anche seguiti dal riferimento ad una delle sottozone e alla specificazione «Superiore», può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per i vini «Chianti» è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.

L'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento.

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» anche con i riferimenti alle sottozone e specificazioni aggiuntive, per le capacità pari o superiori a litri 0,375 è consentito l'imbottigliamento solo nella bottiglia «bordolese» fino a 5 litri e nel «fiasco toscano» fino a 2 litri. Solo per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», senza specificazioni geografiche o aggiuntive, recipienti in vetro diversi potranno essere autorizzati dal Comitato nazionale vini, su proposta degli organismi di tutela, Consorzio o Consiglio interprofessionale, anche ai fini di eventuali periodi transitori di uso e/o di smaltimento.

Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.

È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.

Per il confezionamento è consentito solo l'uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacità non superiore a litri 0,375 per i quali è ammesso l'uso del «tappo a vite».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve.

**03A03445**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2002.

**Aggiornamenti delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime, relativi all'anno 2003.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2003;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, debba essere rivalutata annualmente;

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998 - attuativo dell'art. 3, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall'art. 4, comma 1, della legge n. 494/1993;

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998 - attuativo dell'art. 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti (ora Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo) sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso riferiti al mese di settembre di ogni anno;

Visto che il citato ISTAT con note nn. 4139/B e 4139/A entrambe in data 4 dicembre 2002 - riscontrando l'apposita richiesta di questa amministrazione - ha comunicato «gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» (+2,60%), nonché «gli indici dei prezzi dei prodotti industriali» al posto dei prezzi praticati dai grossisti (+0,50%);

Visto che la media dei suddetti indici - per il periodo settembre 2001/2002, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2003 - è pari a +1,55%, come risulta dalle suddette note dell'ISTAT.

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2003, applicando l'aumento dell'uno virgola cinquantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2002.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2003.

4. la misura minima di canone di € 277,85 - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è elevata a € 282,16 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

5. la misura minima di canone di € 166,81 - prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 - è elevata a € 169,40 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

6. Si applica la misura minima di € 282,16 - ovvero di € 169,40, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 - alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

7. La misura minima di canone non si applica alle concessioni relative alle strutture della nautica da diporto disciplinate dal decreto ministeriale n. 343/98 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 dicembre 2002

*Il direttore generale:* PROVINCIALI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2003*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 70*

**03A03334**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 24 marzo 2003.

**Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.**

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 31 maggio 2000 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 maggio 2000 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 2003 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 11 maggio in Roma, presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, dalle ore 9 alle ore 21.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 24 marzo 2003

*L'Avvocato generale f.f.:* STIPO

**03A04287-*bis***

DECRETO 24 marzo 2003.

**Nomina dei componenti dell'Ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato.**

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 2003 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979, per il giorno 11 maggio 2003;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'Ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come Presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'Ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è composto come segue:

avv. Oscar Fiumara - vice avvocato generale dello Stato - Presidente;

avv. Amedeo Elefante - avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio;

avv. Mario Antonio Scino - avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 24 marzo 2003

*L'Avvocato generale f.f.:* STIPO

**03A04287**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2003.

**Autorizzazione alla società «Caf Italia S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

La società «Caf Italia S.r.l.», con sede in Roma, via Angelo Bargoni, 8, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e comma 3 lettera *c), d)*e *f)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare la parola Caf dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

*Motivazioni.*

Con istanza del 20 dicembre 2002 la Società «Caf Italia S.r.l.», legalmente rappresentata dalla sig.ra Arceri M. Grazia, con capitale sociale posseduto interamente dall'unico socio l'Associazione sindacale UNSIC, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32 lettera *d)* del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

Successivamente in data 18 febbraio 2003 detta UNSIC, con atto a rogito notaio Falcioni L., ha ceduto alla «F.N.A. Federazione nazionale agricoltura» la propria quota di partecipazione di nominali € 52.000 pari all'intero capitale sociale della «Centro di assistenza fiscale Italia S.r.l. "in forma abbreviata" CAF Italia S.r.l.».

La F.N.A. pertanto quale Associazione sindacale costituente il Caf ha presentato la documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti.

Dalla documeutazione prodotta risulta che:

1) la F.N.A. - Federazione nazionale agricoltura - ha assunto tale denominazione giusto verbale n. 4 del 14 ottobre 1995, delibera n. 3, in sostituzione della denominazione Confsal Agricoltura;

2) il capitale sociale del Caf Italia S.r.l. risulta interamente versato come da certificazione della Camera di commercio, industria, artigianato di Roma - Ufficio registro imprese - del 16 gennaio 2003;

3) il numero degli associati pensionati di provenienza dello «SNAP» Sindacato di settore promosso con atto della segreteria nazionale della F.N.A. alla data del 1° gennaio 2003 ed indicato tra gli iscritti all'art. 2 dello Statuto della Federazione medesima risulta pari a 105.878 come da certificazione I.N.P.S. del 21 febbraio 2003;

4) è stata stipulata con la F.A.T.A. Assicurazioni polizza n. 5819254 con massimale di € 1.032.913,80;

5) sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, nonché dell'amministratore unico della Società richiedente;

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'Albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi.*

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Roma, 7 marzo 2003

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**03A03723**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 4 marzo 2003.

**Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi - Comparto B - Espropriazioni: proroga termini generali art. 13, legge n. 2359/1865. Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa.** (Ordinanza n. 345).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato,

ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, nella quale sono stati ricompresi i lavori di «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi»;

Atteso che con ordinanza n. 167 del 20 ottobre 1999, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori: «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi»;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;

Vista la propria ordinanza n. 270 del 28 dicembre 2001, con la quale, da ultimo, è stato fissato il termine per il compimento delle espropriazioni alla data del 28 aprile 2003;

Atteso che l'E.A.F. ha chiesto, con la nota prot. 1659 del 14 febbraio 2003, una proroga al 31 dicembre 2003 dei termini delle espropriazioni, per ultimare il procedimento espropriativo, attualmente in fase conclusiva, in quanto sono stati stipulati tutti gli atti di cessione volontaria e versate alla tesoreria provinciale dello Stato - Cassa depositi e prestiti, le indennità non accettate dagli aventi diritto e, pertanto, deve essere richiesto solamente il provvedimento definitivo di esproprio;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi per il compimento delle procedure espropriative;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della regione - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

1. È approvato, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza a tutti gli effetti di legge per i lavori «Interconnessione tra il ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa-Campidano ed il nuovo acquedotto per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago Simbirizzi - comparto B» approvato con ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopraccitata, previsti dall'ordinanza n. 270 del 28 dicembre 2001, è fissato alla data del 28 dicembre 2003.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 167 del 28 ottobre 1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 marzo 2003

*Il sub-commissario governativo:* DURANTI

**03A03738**

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2002.

**Definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.** (Deliberazione n. 204/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2002;

Premesso che:

l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*- serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto 21 novembre 2000), ha disposto la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 22 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002 (di seguito: decreto 22 novembre 2002), prevede che il Gestore della rete ceda l'energia elettrica acquistata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 mediante procedure concorsuali;

l'art. 2 del decreto 22 novembre 2002 prevede, al comma 2, che l'Autorità disciplini le procedure concorsuali di cui al precedente alinea ammettendo a parteciparvi i clienti idonei inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) n. 91/99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999, e, al comma 5, che l'energia non collocata in esito alle predette procedure concorsuali sia destinata al mercato vincolato, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità;

l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il Gestore della rete, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, ceda al mercato l'energia acquisita ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

legge 14 novembre 1995, n. 481 ed, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera *h)*;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visti:

il decreto 21 novembre 2000;

il decreto 22 novembre 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002);

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*- serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002;

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 ed in particolare l'allegato *A* alla medesima deliberazione (di seguito: deliberazione n. 95/01);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

Considerato che:

l'art. 2, comma 2, del decreto 22 novembre 2002 prevede che, nel disciplinare le procedure concorsuali di cui alle premesse, l'Autorità si attenga a criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralità degli assegnatari, indicando altresì modalità e condizioni di assegnazione compatibili con il quadro normativo riferito al sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;

l'art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002 prevede che una quota a 1000 MW della capacità annuale sia assegnata a clienti idonei disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete e comunque inferiore a ventiquattro ore;

l'art. 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 prevede che una quota pari a 400 MW della capacità assegnabile sia assegnata, in via sperimentale, a clienti idonei finali, alimentati in alta o media tensione, che risultano aver effettuato nel corso degli ultimi dodici mesi consumi di energia elettrica per almeno il 50% del totale nelle ore di fascia F4 e che si impegnano ad aumentare nell'anno 2003 tale percentuale ad almeno il 55% del totale;

l'art. 4, comma 1, del decreto 22 novembre 2002 prevede che le procedure concorsuali di cui all'art. 2 del medesimo decreto siano svolte dal Gestore della rete in applicazione del criterio di rialzo sul prezzo offerto, così come definito all'art. 4 del medesimo decreto;

l'art. 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 prevede che alle procedure concorsuali possano partecipare i clienti idonei di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, nonché la società Acquirente unico S.p.a. a partire dalla data di assunzione delle proprie funzioni;

l'art. 8, comma 8.7, della deliberazione n. 95/01, prevede che, all'avvio del sistema delle offerte, i diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone siano assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui al comma 5 del medesimo articolo;

l'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 95/01 prevede che ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 7, i programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali siano assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo; e che l'art. 8, comma 8.9, della deliberazione n. 95/01 prevede che il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al comma 8.7 della medesima deliberazione per l'utilizzo della capacità tra la zona in cui avviene un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo sia pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene prelevata e il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene immessa;

l'art. 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01 prevede che i titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato siano tenuti a versare al Gestore della rete o hanno diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo unitario di cui al comma 8.9 della medesima deliberazione e la capacità di trasporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi di immissione e di prelievo;

l'art. 3, comma 13, del decreto 22 novembre 2002 prevede che ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità includa negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del Gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali;

Considerato che:

la finalità di contenimento degli impulsi inflazionistici derivanti dall'incidenza del costo dell'energia elettrica sul sistema dei prezzi, manifestata con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, deve informare la disciplina delle procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento, in quanto la differenza tra i ricavi conseguiti in esito alle medesime procedure e i costi di acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, sostenuti dal Gestore della rete, grava sulle disponibilità del conto di cui all'art. 40, comma 40.1, lettera *b)*, del Testo integrato;

l'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 determinerà l'obbligo in capo al Gestore della rete di cedere al mercato l'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo;

le bande di capacità di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, comma 4, del decreto 22 novembre 2002, sono aggiudicate a specifiche categorie di clienti finali in virtù dei particolari requisiti posseduti e che la eventuale cessione di tali bande da parte degli assegnatari a soggetti terzi pregiudicherebbe il rispetto dei suddetti requisiti ovvero ne renderebbe difficile o impossibile la verifica;

Ritenuto opportuno:

allo scopo di garantire la compatibilità degli esiti delle procedure concorsuali di cui al presente provvedimento con l'avvio del sistema delle offerte, prevedere che dall'entrata in funzione del medesimo sistema:

*a)* l'esecuzione dei contratti bilaterali, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande oggetto delle suddette procedure concorsuali, sia conforme a quanto disposto dalla deliberazione n. 95/01;

*b)* il prezzo di assegnazione delle bande sia comprensivo del corrispettivo previsto all'art. 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01;

prevedere che le procedure concorsuali oggetto del presente provvedimento siano definite con riferimento all'anno 2003 e che nel caso di entrata in operatività del sistema delle offerte sia collocata su detto sistema la sola capacità produttiva assegnabile su base mensile non ancora allocata;

allo scopo di favorire la pluralità dei soggetti assegnatari e di minimizzare gli oneri di sistema, che per ciascuna delle procedure concorsuali di cui ai precedenti alinea:

*a)* il numero di bande richieste in ciascuna proposta di acquisto non sia superiore al 10 % del numero di bande assegnabili;

*b)* ciascun soggetto abbia facoltà di presentare più proposte di acquisto a condizione che ciascuna di queste esponga un prezzo differente;

*c)* nel caso di proposte multiple da parte di un medesimo soggetto, la differenza tra i prezzi delle singole proposte sia pari almeno a 0,025 c€/kWh. Ciò in quanto tale valore, nel caso in cui lo stesso soggetto avanzi dieci proposte di acquisto, ciascuna delle quali pari al 10% del numero di bande assegnabili, fa si che il prezzo più alto esposto nelle medesime proposte tenda al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso corrisposto dai clienti del mercato vincolato per l'anno 2003, come definito dai provvedimenti dell'Autorità in vigore;

al fine di garantire la trasparenza e la non discriminazione nella cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, che il Gestore della rete trasmetta all'Autorità, con cadenza mensile, una relazione sull'esercizio della facoltà di interrompibilità del carico e sulle condizioni tecnico-economiche che hanno determinato il Gestore della rete ad avvalersene;

Delibera:

Di approvare le procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2003 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come definite nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di adozione.

Milano, 12 dicembre 2002

*Il presidente:* RANCI

ALLEGATO *A*

PROCEDURE CONCORSUALI PER LA CESSIONE PER L'ANNO 2003 DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 12, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79.

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

*Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: Testo integrato), nonché le seguenti ulteriori definizioni:

banda di durata annuale è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora dell'anno;

banda di durata mensile è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora del mese;

banda modulare di durata mensile è una quota parte della capacità produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in tutte le ore del mese appartenenti alla fascia oraria che la contraddistingue ed ampiezza nulla in tutte le altre ore del mese;

capacità produttiva assegnabile è la capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete nell'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica;

capacità produttiva assegnabile su base annuale è il valore minimo delle capacità produttive assegnabili in ciascun mese dell'anno 2003, determinato dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3 del decreto 22 novembre 2002, diminuito di 200 MW;

capacità produttiva assegnabile su base mensile è, in ciascun mese dell'anno 2003, la differenza tra la capacità produttiva assegnabile nello stesso mese e la capacità produttiva assegnata su base annuale in esito alle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento;

energia interrompibile con preavviso è, in ciascuna ora, il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui è installato un impianto alimentato da energia elettrica la cui fornitura può essere interrotta con preavviso e l'energia massima prelevabile senza eccedere in alcun momento la potenza interrompibile con preavviso disponibile nel medesimo sito;

porzione di banda è una quota parte di ampiezza pari a 1 MW di una banda di durata annuale;

potenza interrompibile con preavviso è la quota di potenza degli impianti elettrici installati in un sito per i quali il cliente idoneo finale è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002, al netto delle quote di capacità di trasporto già assegnate ai sensi dell'art. 6 della deliberazione n. 301/01 e dell'art. 4, comma 4.6, lettere *c)* e *d)*, della deliberazione n. 190/02;

sistema delle offerte è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99;

decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

deliberazione n. 301/01 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001;

deliberazione n. 36/02 è la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica;

deliberazione n. 190/02 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

decreto 22 novembre 2002 è il decreto del Ministro delle attività produttive 22 novembre 2000, recante «Modalità per la vendita sul mercato per l'anno 2003, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

TITOLO II- *Procedure concorsuali per l'assegnazione di capacità produttiva nel* 2003.

Art. 2.

*Adempimenti preliminari*

2.1 Il Gestore della rete suddivide:

*a)* la capacità produttiva assegnabile su base annuale in bande di durata annuale;

*b)* la capacità produttiva assegnabile su base mensile in bande di durata mensile.

2.2 II Gestore della rete riserva:

*a)* cento bande di durata annuale ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002;

*b)* quaranta bande di durata annuale ai clienti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002 e le suddivide in porzioni di banda.

2.3 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet il valore della capacità produttiva assegnabile su base annuale e della capacità produttiva assegnabile base mensile, nonché il numero di bande e di porzioni di banda determinate ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Art. 3.

*Procedure concorsuali*

3.1 In relazione alla capacità produttiva assegnabile vengono effettuate procedure concorsuali separate per l'assegnazione:

*a)* delle bande di durata annuale di cui al precedente art. 2, comma 2.2, lettera *a)*;

*b)* delle porzioni di banda di cui al precedente art. 2, comma 2.2, lettera *b)*;

*c)* delle bande di durata annuale di cui al precedente art. 2, comma 2.1, lettera *a)*, al netto di quelle di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* del presente comma;

*d)* delle bande di durata mensile di cui al precedente art. 2, comma 2.1, lettera *b)*.

3.2 Le procedure concorsuali di cui al comma 3.1, hanno luogo in sequenza secondo l'ordine previsto al medesimo comma. Ciascuna procedura concorsuale ha inizio una volta conclusa quella precedente.

3.3 Il Gestore della rete definisce, sulla base di quanto previsto nel decreto 22 novembre 2002 e nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure concorsuali, anche prevedendo idonee forme di garanzia.

3.4 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, lettera *a)*:

*a)* la richiesta di ammissione deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del decreto 22 novembre 2002 e certificare la potenza interrompibile con preavviso degli impianti nella disponibilità del soggetto richiedente in ciascuno dei siti in cui tali impianti sono installati;

*b)* la capacità produttiva corrispondente al numero di bande richieste non può essere superiore alla potenza interrompibile con preavviso, certificata al Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *d)*, del decreto 22 novembre 2002.

3.5 Ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali di cui al comma 3.1, lettera *b)*, il Gestore della rete verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Art. 4.

*Assegnazione di bande e porzioni di bande per l'anno 2003*

4.1 Il Gestore della rete comunica, ai soggetti che hanno presentato richiesta, l'ammissione alle procedure concorsuali. I soggetti ammessi alle procedure concorsuali presentano al Gestore della rete una o più proposte di acquisto irrevocabili ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. Ciascuna proposta di acquisto deve indicare:

*a)* il numero di bande o porzioni di banda richiesto;

*b)* un prezzo per le bande o le porzioni di banda richieste. Tale prezzo deve essere maggiore del prezzo base d'asta fissato nella tabella 1;

*c)* la clausola seguente: «La presente proposta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, fino alla conclusione della procedura concorsuale».

4.2 In ciascuna procedura concorsuale la capacità produttiva corrispondente al numero di bande o di porzioni di banda richiesto da clienti finali non può essere superiore al totale della potenza disponibile nel loro sito di consumo, al netto delle quote di capacità di trasporto già assegnate al medesimo cliente ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 190/02 e della capacità produttiva corrispondente alle bande o porzioni di banda già assegnate al medesimo cliente ai sensi del presente provvedimento.

4.3 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *c)*, la proposta, pena l'irricevibilità della medesima, deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

*a)* il numero di bande richiesto in ciascuna proposta di acquisto deve essere minore o uguale al 10 % del numero di bande complessivamente assegnabile nella procedura concorsuale;

*b)* nel caso in cui un soggetto presenti più proposte di acquisto, ciascuna proposta deve indicare un prezzo di acquisto differente dalle altre proposte del medesimo soggetto. La differenza tra i prezzi di acquisto esposti nelle singole proposte non può essere inferiore a 0,025 c€/kWh.

4.4 Il Gestore della rete accetta le proposte di acquisto presentate fino a concorrenza del numero complessivo di bande o di porzioni di banda assegnabili, riconoscendo priorità alle proposte che espongono il prezzo più elevato.

4.5 Nel caso in cui il numero di bande richiesto nell'ultima proposta di acquisto accettata sia superiore alla differenza tra il numero di bande assegnabili ed il numero di bande richieste nelle altre proposte

accettate, il Gestore della rete riduce il numero di bande dell'ultima proposta accettata per renderlo compatibile con il numero di bande assegnabili.

4.6 Qualora non sia in grado di determinare l'ultima proposta di acquisto accettata sulla base dei criteri di cui al comma 4.4 a causa della presenza di una molteplicità di proposte di acquisto caratterizzate dallo stesso prezzo, il Gestore della rete procede alla selezione delle proposte da accettare, tra quelle a parità di prezzo, mediante sorteggio. Dal sorteggio sono preventivamente escluse le proposte di acquisto presentate da soggetti titolari di proposte già accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 4.4. Qualora, una volta accettate tutte le proposte di acquisto oggetto del suddetto sorteggio, residui un numero di bande o di porzioni di banda assegnabili, il Gestore della rete procede alla selezione delle ulteriori proposte da accettare mediante un secondo sorteggio fra le proposte di acquisto escluse dal primo.

4.7 Con riferimento alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *b)*, al termine di ciascun mese dell'anno 2003 e per ciascun soggetto assegnatario, il Gestore della rete verifica che il profilo di prelievo degli ultimi 12 mesi rispetti i requisiti di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 22 novembre 2002.

4.8 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere *a)* e *b)*, sono destinate alla procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *c)*.

4.9 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *c)*, sono destinate alla procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *d)*.

4.10 Le procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, si intendono concluse al momento dell'accettazione delle proposte di acquisto da parte del Gestore della rete ai sensi dei precedenti commi 4.4, 4.5 e 4.6. La capacità produttiva non assegnata in seguito alla conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *d)*, viene ceduta all'Enel S.p.a. per le forniture di cui all'art. 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 alle condizioni previste dalla sezione 3 del Testo integrato.

Art. 5.

*Diritti ed obblighi degli assegnatari*

5.1 Per effetto dell'assegnazione di una banda o di una porzione banda di durata annuale, il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda o della porzione di banda la relativa capacità produttiva per tutte le ore dell'anno ed, in ogni ora, la massima energia che può essere resa disponibile senza superare la medesima capacità produttiva.

5.2 Per effetto dell'assegnazione di una banda di durata mensile il Gestore della rete è tenuto a rendere disponibile all'assegnatario della banda la relativa capacità produttiva per tutte le ore del mese ed, in ogni ora, la massima energia che può essere resa disponibile senza superare la medesima capacità produttiva.

5.3 L'assegnatario di bande nella procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, è tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite:

*a)* l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.6, e il minor valore tra l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, e l'energia interrompibile con preavviso prelevata nell'ora nei siti di cui al precedente art. 3, comma 3.3, lettera *a)*;

*b)* l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo base di assegnazione, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.1, relativo alla procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *a)* e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, al netto dell'energia assoggettata al regime di cui alla lettera *a)* del presente comma.

5.4 L'assegnatario di porzioni di bande nella procedura concorsuale di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *b)*, è tenuto, per ciascuna ora, a versare mensilmente al Gestore della rete, secondo le modalità dal medesimo stabilite:

*a)* l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.6, e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 4, comma 4.7;

*b)* l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.5, e l'energia resa disponibile ai sensi del comma 5.1, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 4, comma 4.7.

5.5 L'assegnatario di bande nelle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere *c)* e *d)*, è tenuto, per ciascuna ora, a versare al Gestore della rete, secondo le modalità dal medesimo stabilite, l'importo corrispondente al prodotto tra il prezzo medio di assegnazione delle bande all'assegnatario, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 6.6, e l'energia resa disponibile ai sensi dei commi 5.1 e 5.2.

Art. 6.

*Prezzi di assegnazione per l'anno 2003*

6.1 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere da *a)* a *c)*, il prezzo base di assegnazione PB è dato dalla formula:

$$PB = 0,659 * Ct + PBA$$

dove:

*Ct* è il parametro *Ct* secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;

*PBA* è il prezzo base d'asta della procedura concorsuale fissato nella tabella 1.

6.2 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere da *a)* a *c)*, il prezzo di assegnazione *PI* delle bande richieste in ciascuna delle proposte di acquisto accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente art. 4 è dato dalla formula:

$$PI = 0,659 * Ct + PBID$$

dove:

*Ct* è il parametro *Ct* secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;

*PBID* è il prezzo indicato nella proposta di acquisto accettata.

6.3 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *d)*, il prezzo base di assegnazione *PBM* è dato dalla formula:

$$PB_M = 0,659 * Ct + PBA * A_M$$

dove:

*Ct* è il parametro *Ct* secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;

*PBA* è il prezzo base d'asta della procedura concorsuale fissato nella tabella 1;

$A_M$ è il coefficiente relativo al mese M riportato nella tabella 2.

6.4 Per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *d)*, il prezzo di assegnazione $PI_M$ delle bande richieste in ciascuna delle proposte di acquisto accettate dal Gestore della rete ai sensi del precedente art. 4 è dato, in ciascun mese M dell'anno 2003, dalla formula:

$$PI_M = 0,659 * Ct + PBID_M * A_M$$

dove:

*Ct* è il parametro *Ct* secondo il valore in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;

$PBID_M$ è il prezzo indicato nella proposta di acquisto accettata;

$A_M$ è il coefficiente relativo al mese M riportato nella tabella 2.

6.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 5, del decreto 22 novembre 2002, il Gestore della rete calcola, al termine di ciascun mese, il prezzo medio di assegnazione delle bande nelle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere *c)* e *d)*.

6.6 Per ciascun soggetto il prezzo medio di assegnazione delle bande $PI_{medio}$ per ciascuna delle procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1 è dato, per l'energia elettrica sottesa all'insieme delle bande *N* di cui il medesimo soggetto risulti assegnatario, dalla formula:

$$PI_{medio} = \frac{\sum_j PI_j * N_j}{\sum_j N_j}$$

dove:

$PI_j$ è il prezzo esposto nella proposta di acquisto *j* presentata dal soggetto ed accettata dal Gestore della rete;

*Nj* è il numero di bande richieste nella proposta di acquisto *j* presentata dal soggetto ed accettata dal Gestore della rete;

$\sum_j N_j$ è il numero di bande assegnate al soggetto nella procedura concorsuale.

## TITOLO III

## CLAUSOLE NEGOZIALI E DIRETTIVE AL GESTORE DELLA RETE

### Art. 7.

*Cessione del contratto*

7.1 Nei contratti bilaterali di cui al precedente art. 6, del decreto legislativo n. 79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *a)*, è inserita una clausola che prevede la cedibilità totale o parziale del contratto esclusivamente a soggetti in possesso delle caratteristiche di cui al precedente art. 3, comma 3, del decreto 22 novembre 2002, verificate preventivamente dal Gestore della rete.

7.2 Nei contratti bilaterali di cui al precedente art. 6, del decreto legislativo n. 79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione delle bande di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere *c)* e *d)*, è inserita una clausola che prevede la cedibilità totale o parziale del contratto e impone all'acquirente l'obbligo di comunicazione al Gestore della rete. La cessione del contratto ha effetto a partire dal lunedì della settimana successiva a quella in cui è pervenuta la comunicazione.

7.3 Le cessioni di cui ai precedenti commi comportano il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente art. 5 per la capacità produttiva corrispondente alle bande.

### Art. 8.

*Compatibilità con l'avvio del sistema delle offerte*

8.1 Ai fini dell'esecuzione dei contratti bilaterali di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 79/99, stipulati a seguito dell'assegnazione della bande di cui al precedente art. 3, comma 3.1 si applica, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, quanto previsto dalla deliberazione n. 36/02, come successivamente modificata ed integrata. Successivamente a tale avvio si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 95/01, come successivamente modificata ed integrata.

8.2 Il prezzo di assegnazione delle bande è comprensivo del corrispettivo previsto all'art. 8, comma 8.10, della deliberazione n. 95/01.

8.3 Dalla data in cui il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99 assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica, il Gestore della rete offre la capacità produttiva assegnabile su base mensile nel sistema delle offerte.

### Art. 9.

*Direttive al Gestore della rete*

9.1 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dei proventi e degli oneri derivanti dalla cessione dell'energia elettrica ai sensi del presente provvedimento.

9.2 Il Gestore della rete pubblica alla fine di ciascun mese nel proprio sito internet le statistiche relative all'esercizio della facoltà di interrompere la fornituta di energia elettrica sottoposta alla clausola di interrompibilità. Con la medesima cadenza il Gestore della rete invia all'Autorità una relazione sull'esercizio di detta facoltà, specificando le condizioni tecniche e economiche che ne hanno determinato in ciascun caso l'esercizio.

9.3 Il Gestore della rete trasmette all'Autorità un rapporto sullo svolgimento di ciascuna procedura concorsuale, sull'assegnazione della capacità produttiva assegnabile e sulle attività di cui al presente titolo.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 10.

*Disposizioni transitorie e finali*

10.1 Il Gestore della rete organizza le procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettere da *a)* a *c)*, affinché si concludano entro il 15 gennaio 2003 e le procedure concorsuali di cui al precedente art. 3, comma 3.1, lettera *d)*, affinché si concludano entro il mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione delle bande.

10.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

**03A03339**

DELIBERAZIONE 27 febbraio 2003.

**Rettifica di errori materiali nell'allegato *A* alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, nelle deliberazioni 21 dicembre 2001, n. 310/01, 1º agosto 2002, n. 152/02, 29 novembre 2002, n. 194/02, 23 dicembre 2002, n. 227/02.** (Deliberazione n. 17/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2003;

Premesso che:

in data 18 ottobre 2001, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01), ha approvato il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, allegato *A* alla medesima deliberazione (di seguito: testo integrato);

in data 21 dicembre 2001, l'Autorità ha adottato la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito deliberazione n. 310/01), recante semplificazione e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

in data 1º agosto 2002, l'Autorità ha adottato la deliberazione 1º agosto 2002, n. 152/02 (di seguito: deliberazione n. 152/02), recante aggiornamento per l'anno 2003 dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione per l'anno 2003 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico;

in data 29 novembre 2002, l'Autorità ha adottato la deliberazione 29 novembre 2002, n. 194/02 (di seguito: deliberazione n. 194/02) recante modalità per l'aggiornamento di componenti delle tariffe dell'energia elettrica in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e modificazioni di deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

in data 23 dicembre 2002, l'Autorità ha adottato la deliberazione 23 dicembre 2002, n. 227/02 (di seguito: deliberazione n. 227/02) recante copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per l'anno 2002 con modifiche e integrazioni del Testo integrato;

sono stati riscontrati errori materiali nel Testo integrato e nelle altre deliberazioni sopra richiamate;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati;

Delibera:

Di rettificare:

il comma 55.2, lettera *c)*, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato in allegato *A* alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, sostituendo le parole «eccedente i quantitativi previsti dall'articolo» con le parole «ai sensi dell'articolo»;

l'art. 4, comma 9, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 310/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002, sostituendo le parole «lettere *a)*, *b)* e *c)*» con le parole «lettere da *a)* a *k)*»;

l'art. 3, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002, aggiungendo, dopo la dizione «ciascun trimestre» le parole «e le parole "maggiori del 2%" sono sostituite dalle parole "maggiori del 3%"»;

l'art. 2, comma 5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n, 12 del 16 gennaio 2003, sostituendo le parole «dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti lettere: 1) il conto oneri per certificati verdi, alimentato dalla componente VE» con le parole «dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera: *m)* il conto oneri per certificati verdi, alimentato dalla componente VE»;

Di pubblicare il Testo integrato nella versione risultante dalle rettifiche di cui al presente provvedimento nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia. it);

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.

Milano, 27 febbraio 2003

*Il presidente:* Ranci

**03A03340**

## COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 18 marzo 2003.

**Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali.**

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «decreto n. 124/1993»), con il quale sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari ed è stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito «Commissione»), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *i),* del decreto n. 124/1993, che prevede che, nell'ambito dell'attività di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi;

Visto l'art. 16, comma 5-*bis,* del decreto n. 124/1993, che stabilisce che i regolamenti, le istruzioni di vigilanza ed i provvedimenti di carattere generale emanati dalla Commissione per assolvere i compiti di cui all'art. 17 del decreto n. 124/1993, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Commissione;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento di carattere generale contenente disposizioni in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino della Commissione.

Roma, 18 marzo 2003

*Il presidente:* FRANCARIO

---

LINEE GUIDA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

1. La strutturazione di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controlli interni costituisce una delle principali attribuzioni degli organi preposti allo svolgimento di funzioni amministrative, direttive e di controllo nell'ambito dei fondi pensione negoziali.

In proposito, si osserva come le scelte relative alla configurazione della struttura organizzativa dei predetti fondi risultino condizionate dai vincoli posti dal legislatore in tema di attività il cui svolgimento, in omaggio ad esigenze di separatezza e specializzazione, deve essere conferito a soggetti terzi (gestione delle risorse finanziarie, funzione di banca depositaria, assicurazione delle rendite, ecc.) e dalla tendenza, pressoché generalizzata ad affidare in regime di outsourcing anche funzioni riferibili alla gestione amministrativa e contabile.

In particolare, la numerosità degli incarichi svolti in outsourcing (alimentata peraltro dalla prassi di affidare la gestione del patrimonio ad una pluralità di intermediari) impone l'adozione di un modello organizzativo proiettato a privilegiare funzioni di coordinamento e di controllo delle attività gestionali, con specifico riguardo alla progettazione ed al monitoraggio dei flussi informativi, alla definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi esternalizzati, alla valutazione dell'adeguatezza delle procedure e delle risorse impiegate dai fornitori di servizi.

Si osserva, inoltre, come il processo in atto di diffusione dei modelli gestionali basati sulla presenza di più comparti di investimento richieda, fra l'altro, l'assunzione di misure volte ad adeguare l'organizzazione interna al nuovo assetto gestionale, con particolare riguardo all'implementazione delle procedure operative ed alla revisione dei flussi informativi.

In tale contesto, si richiama l'attenzione dei componenti gli organi collegiali sulla necessità che l'assetto organizzativo interno del fondo, con particolare riferimento al sistema informativo ed a quello delle rilevazioni contabili e gestionali nonché alle risorse umane incaricate di curare le funzioni operative e di controllo, sia configurato in modo adeguato alle caratteristiche del fondo e, comunque, tale da assicurare che lo svolgimento delle attività gestionali avvenga nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

2. Con riferimento al sistema informativo, si osserva come la disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive costituisca una condizione essenziale per consentire alle strutture amministrative, gestionali e di controllo il corretto esercizio dei propri compiti. Pertanto, i fondi pensione negoziali sono tenuti a dotarsi di un sistema informativo idoneo ad assicurare i richiamati presupposti ed adeguato al contesto strutturale in cui i fondi medesimi si trovano ad operare, con particolare riguardo alla configurazione dell'area dei destinatari (dimensione e localizzazione del bacino dei potenziali aderenti, numero medio di addetti per unità produttiva, ecc.), all'articolazione dei flussi contributivi, alla tipologia delle prestazioni fornite, alle caratteristiche organizzative dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Il sistema deve, altresì, essere dotato di idonei presidi di sicurezza volti a tutelare l'integrità del patrimonio informativo, con particolare riferimento alla gestione delle abilitazioni per l'inserimento dei dati nonché all'esistenza di apposite procedure di ripristino delle condizioni antecedenti un evento accidentale (sistemi di back up e di recovery, ecc.).

Quanto al sistema delle rilevazioni contabili e gestionali, esso deve registrare con attendibilità i fatti gestionali e consentire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del fondo.

Nelle situazioni di affidamento a terzi dello svolgimento di funzioni amministrative, si ricorda come i relativi rapporti debbano essere organizzati in modo che siano preservati in capo al fondo le funzioni di controllo delle attività esternalizzate ed i necessari poteri di intervento in caso di inadeguatezza dei servizi forniti (cfr. circolare della Commissione del 22 novembre 2001). A tal fine è indispensabile che il fondo disponga tempestivamente del complesso dei dati relativo all'andamento della gestione, ivi comprese le informazioni analitiche idonee a ricostruire la misura e l'articolazione dei principali aggregati gestionali, quali ad esempio i flussi contributivi, le attività e passività finanziarie ed amministrative, le posizioni individuali degli aderenti, ecc.

3. Le risorse umane incaricate di curare le attività gestionali del fondo devono essere in possesso di competenze adeguate al livello di professionalità richiesto per il corretto svolgimento delle funzioni alle quali sono preposte ed il loro numero deve risultare congruo alle relative esigenze funzionali. In proposito, spetta all'organo di amministrazione del fondo porre in essere le iniziative idonee ad assicurare la realizzazione delle predette condizioni.

Nell'ambito di queste misure, si richiama l'attenzione dell'organo di amministrazione sulla necessità di valutare il grado di adeguatezza delle funzioni operative, adottando al riguardo le opportune iniziative di implementazione, nonché di istituire un'apposita funzione di controllo interno autonoma rispetto alle strutture operative.

In questo ambito particolare considerazione è da attribuire alla definizione dei compiti e delle responsabilità in capo alla funzione che si colloca al vertice della struttura operativa del fondo, vale a dire

la funzione di Direzione generale, nonché evidentemente all'individuazione di risorse umane in possesso delle competenze e professionalità necessarie per il suo corretto esercizio.

Al riguardo, come è noto la Direzione generale è tradizionalmente preposta a realizzare, sulla base dei prescritti canoni di diligenza, l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, curando, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, l'efficiente svolgimento delle attività operative.

Giova ricordare come la suddetta funzione sia, altresì, chiamata a supportare l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo scopo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dall'organo amministrativo, nonché alla loro compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del fondo.

Con l'obiettivo di qualificare in modo compiuto i risultati dell'azione del fondo pensione, anche nella prospettiva di addivenire alla definizione di un apposito bilancio sociale, risulta altresì opportuno che la Direzione generale fornisca all'organo di amministrazione gli elementi ed i criteri di analisi idonei a consentire la valutazione delle aspettative dei soggetti che, a diverso titolo, sono portatori di interessi nei confronti del fondo (stakeholder), a partire naturalmente dai lavoratori che ad esso affidano la soddisfazione dei propri bisogni previdenziali.

Nell'ambito delle complessive funzioni operative del fondo si richiama, inoltre, l'attenzione dell'organo di amministrazione sull'attività di indirizzo e controllo della gestione patrimoniale.

In proposito, si ricorda come lo svolgimento della predetta attività debba essere organizzato in modo da assicurare con continuità agli organi direttivi e di controllo del fondo il supporto necessario ai fini del corretto esercizio delle rispettive competenze, con particolare riferimento ai seguenti profili:

*a)* analisi delle caratteristiche degli aderenti al fondo e stima del relativo grado di tolleranza al rischio;

*b)* valutazione dei bisogni previdenziali degli aderenti, anche alla luce dei livelli di copertura dei sistema pensionistico obbligatorio;

*c)* monitoraggio dell'adeguatezza dell'asset allocation del fondo, anche in relazione all'andamento dei mercati finanziari e delle altre forme di previdenza complementare nonché alle caratteristiche degli aderenti ed ai relativi bisogni previdenziali;

*d)* verifica della rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi prefissati;

*e)* controllo del rispetto delle disposizioni normative e contrattuali che regolano l'impiego delle risorse finanziarie, con particolare riferimento ai limiti ed alle indicazioni fissati nell'ambito delle convenzioni di gestione patrimoniale;

*f)* effettuazione delle analisi necessarie ai fini dell'eventuale impiego diretto delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d)* ed *e),* del decreto n. 124/1993, e definizione delle relative procedure operative;

*g)* svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e della banca depositaria;

*h)* predisposizione degli atti contrattuali che regolano il rapporto fra fondo, gestori e banca depositaria (convenzioni di gestione, accordi sulla qualità dei servizi, ecc.) e gestione dei relativi adempimenti.

4. Nell'ambito del complessivo sistema dei controlli interni, i fondi pensione negoziali sono tenuti a dotarsi di una funzione di controllo interno autonoma rispetto alle strutture operative ed agli organi collegiali. Detta funzione ha il compito di verificare che la gestione del fondo si svolga nel rispetto delle regole stabilite dalle disposizioni normative di settore e dall'ordinamento interno nonché in coerenza con gli obiettivi fissati dall'organo di amministrazione, con particolare riguardo ai seguenti profili:

*a)* la definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti in regime di outsourcing e lo svolgimento della relativa attività di controllo;

*b)* le procedure informative fra il fondo ed i soggetti ai quali è affidato lo svolgimento di specifiche attività;

*c)* l'attuazione delle misure di trasparenza nei confronti degli aderenti;

*d)* l'attuazione dei principi di separazione in relazione ad assetti gestionali multicomparto, ovvero alla compresenza delle fasi di accumulo dei contributi e di erogazione delle prestazioni;

*e)* la produzione delle segnalazioni di vigilanza alla Commissione;

*f)* le operazioni in conflitto di interessi;

*g)* la tenuta della contabilità;

*h)* l'esecuzione degli adempimenti fiscali;

*i)* la gestione degli esposti provenienti dagli aderenti, dagli enti tenuti alla contribuzione, dalle fonti istitutive, ecc.

In relazione a quest'ultimo profilo di attività, la funzione di controllo interno effettua gli approfondimenti necessari in relazione alla rilevanza degli aspetti evidenziati negli esposti e fornisce al riguardo ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione e direzione le proprie valutazioni, anche in ordine alle decisioni ed iniziative ritenute opportune per la soluzione dei pregiudizi lamentati nonché agli eventuali presidi da porre in essere al fine di salvaguardare la correttezza delle operazioni gestionali.

Nello svolgimento dei suoi compiti, la funzione di controllo interno è, inoltre, tenuta a segnalare al direttore generale e, se del caso, agli organi collegiali del fondo gli interventi opportuni al fine di migliorare l'efficienza e la funzionalità dei processi di gestione.

Nell'ottemperare a prescrizioni e richieste di chiarimenti provenienti dalla Commissione ed inerenti ai profili di competenza della funzione di controllo interno, gli esponenti del fondo avranno cura di acquisire le valutazioni della predetta funzione.

Qualora, nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, la funzione di controllo interno constati gravi irregolarità gestionali, è tenuta a darne comunicazione al direttore generale, al presidente dell'organo amministrativo ed a quello dell'organo di controllo. Di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, il controllo interno fornisce alle predette strutture un'articolata relazione in ordine all'attività esercitata nel corso dell'anno precedente.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il controllo interno potrà avvalersi, nel rispetto dei relativi profili di autonomia, del supporto tecnico delle altre strutture del fondo pensione.

5. Affinché le scelte amministrative degli organi del fondo possano realizzarsi nel quadro degli opportuni profili di autonomia e indipendenza, è appena il caso di rilevare come le predette funzioni di Direzione generale e di controllo interno non possano essere affidate a soggetti incaricati dello svolgimento di quelle attività che sono esse stesse oggetto di controllo (gestione amministrativa e contabile, gestione finanziaria, ecc.), né evidentemente a risorse professionali che operano nell'ambito dei predetti soggetti.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei componenti l'organo di amministrazione dei fondi pensione negoziali sull'esigenza, di affidare lo svolgimento delle funzioni operative e di controllo, con particolare riferimento ai sopra enucleati incarichi di Direzione generale e di controllo interno, a soggetti in possesso, sul piano sostanziale, delle competenze e professionalità idonee a prefigurare l'adeguato svolgimento delle funzioni stesse.

Ciò posto, è rimesso al prudente apprezzamento dell'organo di amministrazione, anche alla luce delle dimensioni del fondo e dello specifico assetto delle funzioni operative, l'eventuale decisione di conferire l'incarico di Direzione generale ad uno dei componenti l'organo di amministrazione nonché di affidare in regime di outsourcing la funzione di controllo interno.

Qualora il fondo decida di affidare a soggetti terzi lo svolgimento della funzione di controllo interno, la relativa delibera dell'organo di amministrazione, assunta dopo aver acquisito il parere dell'organo di controllo, deve individuare l'oggetto dell'attività ed i processi di lavoro nonché gli strumenti e le procedure, anche contrattuali, per intervenire nel caso di inadeguatezza dei servizi forniti.

I fondi negoziali in operatività finanziaria al 31 dicembre 2002 istituiscono la funzione di controllo interno entro il 31 dicembre dell'anno in corso, gli altri fondi iscritti all'albo, entro il 30 giugno 2004; i fondi negoziali iscritti all'albo successivamente alla data di deliberazione del presente provvedimento operano l'istituzione della predetta funzione di controllo interno in tempi compatibili con l'operatività del fondo e, comunque, prima del conferimento in gestione delle risorse finanziarie.

**03A04208**

## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 4 marzo 2003.

**Modificazione allo statuto.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare l'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanze del 2 ottobre 2002 e del 27 novembre 2002, e del consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 21 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del senato accademico di data 21 gennaio 2003, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione, adunanze del 22 ottobre 2002 e del 29 novembre 2002, sono state approvate le modificazioni dell'art. 5, comma 2, nonché dell'art. 32-*bis*, comma 3, dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, relativi rispettivamente al regolamento per le prestazioni in conto terzi e alla composizione del nucleo di valutazione;

Vista la nota rettorale del 5 febbraio 2003, prot. n. 3516, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR, delle deliberazioni del senato accademico del 21 gennaio 2003 e del consiglio di amministrazione del 22 ottobre 2002 e del 29 novembre 2002 di approvazione delle succitate modifiche;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR, con nota del 17 febbraio 2003, prot. n. 652, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modificazioni;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

1. È approvata la modifica all'art. 5, comma 2, dello statuto dell'Università degli studio di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue:

Art. 5, comma 2 - statuto e regolamenti:

«2. Il funzionamento dell'Università è regolato, oltre che dal presente statuto:

dal "regolamento generale di Ateneo" che detta le norme di organizzazione dell'Università;

dal "regolamento didattico di Ateneo" che disciplina l'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative;

dal "regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" che disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità;

dal "regolamento per le prestazioni in conto terzi";

dal "regolamento degli studenti" che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche e le attività autogestite degli studenti;

da altri regolamenti richiesti dalla legge.

I regolamenti di cui al presente articolo e le loro eventuali successive modifiche sono approvati dai competenti organi, a maggioranza assoluta dei componenti, in base a quanto stabilito dai successivi articoli 8, 10 e 12, ed emanati con decreto del rettore.

I regolamenti: "generale di Ateneo", "didattico di Ateneo", "di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità primo" assumono carattere generale e sono emanati secondo la procedura prevista dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il "regolamento degli studenti" ed il "regolamento per le prestazioni in conto terzi" invece assumono mero carattere interno.».

2. È approvata la modifica all'art. 32-*bis*, comma 3, dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, che pertanto viene riformulato come segue:

Art. 32-*bis*, comma 3 - nucleo di valutazione:

«3. Il nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica in corrispondenza con il mandato del rettore. I relativi membri sono nominati del rettore con proprio decreto, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. I membri del nucleo designato fra essi il presidente che è nominato con decreto rettorale.».

3. Le summenzionate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

4. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR, per conoscenza.

Trieste, 4 marzo 2003

*Il rettore:* DELCARO

**03A03447**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore di un Emendamento all'allegato I, appendice 1, paragrafi 2 e 4 dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.**

Si riportano qui di seguito rispettivamente in lingua inglese e francese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo di un Emendamento all'allegato I, appendice 1, paragrafi 2 e 4 dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970.

Il sunnominato Emendamento, di cui si riporta qui di seguito il testo, è entrato in vigore il 7 febbraio 2003, secondo le procedure previste dall'art. 18 dell'Accordo sopra menzionato, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 2 maggio 1977, n. 264, pubblicata nel supplemento ordinario n. 152 del 6 giugno 1977:

ANNEXE 2

Amendements adoptés par le Groupe de travail aux paragraphes 2 a) et 4 c) de l'appendice 1, annexe 1 de l'ATP.

(1) Annexe 1, appendice 1, paragraphe 2 a):

Lire comme suit:

«*a)* l'agrément des engins neufs construits en série d'après un type déterminé pourra intervenir par l'essai d'un engin de ce type. Si l'engin soumis à lessai satisfait aux conditions prescrites pour la classe à laquelle il est présumé appartenir, le procès-verbal sera considéré comme un certificat d'agrément de type. Ce certificat cessera d'être valable au bout d'une période de six ans à compter de la date de fin d'essai.

La limite de validité des procès-verbaux sera mentionnée en mois et années».

(2) Annexe 1, appendice 1, paragraphe 4 c):

Lire comme suit:

«*c)* s'il s'agit d'un engin fabriqué en série, la fiche des spécifications techniques de l'engin pour lequel il y a lieu d'établir l'attestation; ces spécifications devront porter sur les mêmes éléments que les pages descriptives relatives à l'engin qui figurent dans le procès-verbal d'essai et devront être rédigées dans au moins une des trois langues officielles.».

ANNEX 2

Draft amendments adopted by the working party to paragraphs 2 (a) and 4 (c) of annex 1, appendix 1 to ATP.

(1) Annex 1, appendix 1, paragraph 2 (a):

Read:

«(a) new equipment of a specific type serially produced may be approved by testing one unit of that type. If the unit tested fulfils the requirements prescribed for the class to which it is presumed to belong, the test report shall be regarded as a type approval certificate. This certificate shall expire at the end of a period of six years beginning from the date completion of the test.

The date of expiry of test reports shall be stated in months and years».

(2) Annex 1, appendix 1, paragraph 4 (c):

Read:

«(c) in the case of serially produced equipment, the technical specification of the equipment to be certified (this specification must cover the same items as the descriptive pages concerning the equipment which appear in the test report and must be drawn up in at least one of the three official languages.».

ALLEGATO 2

Emendamenti adottati dal Gruppo di lavoro ai paragrafi 2 (a) e 4 (c) dell'appendice 1, annesso 1 dell'ATP.

(1) Annesso 1, appendice 1, paragrafo 2 (a):

Leggasi:

«(a) l'abilitazione dei congegni nuovi costruiti in serie secondo un determinato tipo potrà avvenire mediante il collaudo di un congegno di questo tipo. Se il congegno sottoposto a prova soddisfa le condizioni stabilite per la classe alla quale si presume che appartenga, il processo verbale sarà considerato come certificato di abilitazione del tipo. Tale certificato scadrà dopo un periodo di sei anni a decorrere dalla data di completamento della prova.

La data di scadenza dei rapporti sul collaudo deve essere fissata in mesi ed anni».

(2) Annesso 1, appendice 1, paragrafo 4 (c):

Leggasi:

«c (in caso di mezzi di trasporto prodotti in serie, le specifiche tecniche del mezzo di trasporto per il quale si deve rilasciare l'attestato queste specifiche devono riportare gli stessi elementi che figurano nelle pagine descrittive, relative ad un mezzo di trasporto, del verbale di prova e che devono essere scritte in almeno una delle tre lingue ufficiali».

ALLEGATO 2

Progetto di emendamenti adottati dal gruppo di lavoro ai paragrafi 2 (a) e 4 (C) dell'allegato 1, appendice 1 all'ATP.

(1) Allegato 1, appendice 1, paragrafo 2 (a):

Leggasi:

«*a)* le nuove attrezzature di un tipo specifico prodotto in serie possono essere approvate collaudando ciascuna unità di quel tipo. Se l'unità collaudata risponde ai requisiti stabiliti per la classe alla quale si presume che appartiene, il rapporto sul collaudo sarà considerato come certificato di approvazione del tipo. Il presente certificato scadrà alla fine di un periodo di sei anni a decorrere dalla data del completamento del collaudo.

La data di scadenza dei rapporti sul collaudo sarà espressa in mesi ed anni».

(2) Allegato 1, appendice 1, paragrafo 4 (c):

Leggasi:

«(c) nel caso di attrezzature prodotte in serie, occorre certificare la specifica tecnica delle attrezzature da certificare (questa specifica deve includere gli stessi articoli di quelli delle pagine descrittive che concernano le attrezzature che figurano nel rapporto sul collaudo e che devono redatti in almeno una delle tre lingue ufficiali.».

**03A03896**

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 4 marzo 2003, vistati dalla Ragioneria in data 18 marzo 2003, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Filocamo Felice Maria, nato a Serra San Bruno (Catanzaro) il 25 maggio 1928, notaio residente nel comune di Chiaravalle Centrale, distretto notarile di Catanzaro, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 maggio 2003;

Cavagna Luigi, nato a Voghera (Pavia) il 1º giugno 1928, notaio residente nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º giugno 2003;

Longi Pietro, nato a Bolzano il 3 giugno 1928, notaio residente nel comune di Bolzano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 3 giugno 2003;

Bertoli Giancarlo, nato a Omegna (Novara) il 12 giugno 1928, notaio residente nel comune di Omegna, distretto notarile di Verbania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 giugno 2003;

Fascia Urbano, nato a San Marco la Catola (Foggia) il 18 giugno 1928, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 18 giugno 2003;

Sconocchia Mario, nato a Orte (Viterbo) il 24 giugno 1928, notaio residente nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 giugno 2003;

De Rosa Fernando, nato a Cassino (Frosinone) il 28 giugno 1928, notaio residente nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 giugno 2003;

Calini Gerolamo, nato a Gambara (Brescia) il 30 giugno 1928, notaio residente nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 giugno 2003;

Lanteri Raffaele, nato a Siracusa il 1º luglio 1928, notaio residente nel comune di Verbania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1º luglio 2003;

Alfonsi Antonio, nato a Onano (Viterbo) il 17 luglio 1928, notaio residente nel comune di Latina, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 luglio 2003;

Giardina Giuseppe, nato a Padova il 4 agosto 1928, notaio residente nel comune di Arzignano, distretto notarile di Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 agosto 2003;

Inzerilli Antonino, nato a Catania il 20 agosto 1928, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 agosto 2003.

**03A04123**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della «Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell'Aniene» s.c. a r.l., in Tivoli.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 6 marzo 2003, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell'Aniene, s.c. a r.l., con sede nel comune di Tivoli (RM), e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**03A04122**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 32053 del 24 febbraio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dall'11 agosto 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Casalvelino - Velia (Salerno), imprese impegnate nei lavori per l'utilizzazione ad uso promiscuo delle acque della diga di Piano della Rocca sul fiume Alento - condotta di derivazione fondo Valle Alento - IV lotto.

**03A03438**

### Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32045 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Billa AG, con sede in Milano - unità di Cermenate - Como, per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003.

Con decreto n. 32046 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Tecnoindex, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 12 novembre 2002 all'11 novembre 2003.

Con decreto n. 32047 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. WEB I & T, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 32048 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. SI.RI.C.E.M., con sede in Siracusa, unità di Milazzo (Messina), per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003.

Con decreto n. 32049 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Liri industriale con sede in Nichelino (Torino), unità di Nichelino (Torino), e Pont Canavese - Torino, per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 maggio 2004.

Con decreto n. 32050 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Lear corporation Italia, con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone); Pozzo d'Adda (Milano); Termini Imerese (Palermo) e Villa Stellone (Torino), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32052 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. B.V.M. Italia, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 5 giugno 2002 al 4 giugno 2003.

Con decreto n. 32054 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. S.EL.CA, con sede in Benevento, unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 10 ottobre 2003.

Con decreto n. 32055 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.a.s. Calzaturificio Devis di De Vivo Eduardo & C., con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 13 gennaio 2003 al 12 gennaio 2004.

Con decreto n. 32056 del 24 febbraio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce, con sede in Carolei (Cosenza), unità di Carolei (Cosenza), per il periodo dall'11 febbraio 2002 al 10 febbraio 2003.

Con decreto n. 32057 del 24 febbraio 2003, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale a favore della ditta S.p.a. Sepad, con sede in Milano, unità di Padova, per il periodo dal 18 novembre 2002 al 1° maggio 2004.

**Provvedimento concernente l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria**

Con decreto n. 32051 del 24 febbraio 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. PCB, con sede in Corropoli (Teramo), unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 1° giugno 2003.

**03A03437**

**Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto n. 32057 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sepad, con sede in Milano, unità di Padova, per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 maggio 2003.

Con decreto n. 32058 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Giovanni Aprile con sede in Augusta (Siracusa), unità di Cantiere di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 32059 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Billa AG, con sede in Milano, unità di Cermenate (Como), per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003.

Con decreto n. 32060 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecnoindex, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 12 novembre 2002 all'11 novembre 2003.

Con decreto n. 32061 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. WEB I & T, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 32062 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SI.RI.-C.E.M., con sede in Siracusa, unità di Milazzo (Messina), per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003.

Con decreto n. 32063 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Liri Industriale, con sede in Nichelino (Torino), unità di Nichelino (Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 maggio 2003.

Con decreto n. 32064 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone), Pozzo D'Adda (Milano), Termini Imerese (Palermo), Villa Stellone (Torino), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 32065 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. PCB, con sede in Corropoli (Teramo), unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 1° giugno 2003.

Con decreto n. 32066 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. B.V.M. Italia, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 5 giugno 2002 al 4 giugno 2003.

Con decreto n. 32067 del 24 febbraio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.EL.CA, con sede in Benevento, unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 10 ottobre 2003.

**03A03338**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Comunicato di rettifica relativo alla proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Caseus Romae».**

Il testo degli articoli 4 e 5 riportati alla pag. 35, seconda colonna, e 36 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

*Elementi comprovanti l'origine del prodotto*

La denominazione "Caseus Romae" tende ad enfatizzare, con l'uso del latino, sia l'antichità di tale tradizione produttiva, che il ruolo preponderante esercitato dalla Campagna Romana nel consolidare storicamente una produzione che risulta in ogni caso diffusa in tutto il territorio regionale fin da epoca remota.

Dall'indagine etimologica in epoca storica sono risultate in uso, nel tempo, numerose denominazioni per contraddistinguere un prodotto o una famiglia di prodotti.

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

Teodoro Pisciano, grammatico dei secoli IV e V, cita per primo il termine Caseus Pecorinus;

i fregi della Tomba etrusca "Golini" presentano, tra gli strumenti da cucina, una grattugia utilizzata per caci asciutti e stagionati;

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana.

Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati;

nelle ricette di Catone, il formaggio di pecora riveste un ruolo fondamentale; vengono suggerite, anche, le accortezze per evitare che il formaggio fresco inacidisca;

Virgilio ricorda che il cacio era presente nel rancio delle legioni romane: 27 grammi al giorno;

Columella nel "De re rustica", libro settimo, 7.2-8.3, descrive dettagliatamente la "fabbricazione del cacio":

Tomarelli, anno 1926, nel capitolo "Principali formaggi che si producono con il latte di pecora" descrive la caciotta romana;

Tomassetti nel suo libro "La campagna romana" del 1910, tomo I, riporta «Le pecore che occupano le nostre pianure sono circa 500.000, e producono, ... oltre i latticini squisiti, tra i quali il cacio pecorino ...";

R. Marracino, nel suo libro "Tecnica lattiero-casearia", anno 1962, descrive, riferendosi al 1950, le tecniche di lavorazione della caciotta tipo romano.

2. Riferimenti culturali:

Festa della civiltà romana in onore della divinità Pale, che nel pantheon romano figurava come protettrice di greggi e pastori. Da questa dea, prese il nome il colle Palatino, dove abitavano, in origine, i pastori;

Festa della divinità minore Rumina, dea dei poppanti, che veniva venerata in un tempio vicino al ficus rumanilis posto ai piedi del Palatino;

Ercole Metalli, nel suo libro "Usi e costumi della campagna romana", anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro, in riconoscenza dell'ospitalità offerta dal guardiano della tenuta, durante le tappe di sosta, gli offre caciotte di pecora;

nella mostra "Migrazione e lavoro" storia visiva della Campagna Romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pastori, greggi e formaggi di pecora, caciotte;

nel trattato di Bartolomeo Scappi del 1570, i menù per la corte Pontificia comprendevano "casci, ... caciocavalli, provature ...".

3. Riferimenti statistici:

Demarco, nel libro "Statistica del Regno di Napoli" del 1811, mette in risalto il prezzo più basso e più alto in grani, del prodotto cacio romano;

la presenza del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive C.C.I.A.A. di Roma dal 1922-1949, di Viterbo dal 1949-1964, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977;

dalla Borsa merci della C.C.I.A.A. di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1979 al 1998;

il prof. R. Marracino nel suo libro "Tecnica lattiero-casearia", anno 1962, riporta che nel 1950 erano prodotte 100.000 q.li di caciotte.

4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

la tenuta di Castel di Guido; da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3.500 litri di latte di pecora, che in parte veniva venduto tal quale ed in parte trasformato nel prodotto caciotta, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960, 1965 e 1967;

la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di cascio nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo al chilo di 1.90 lire per un totale di 3.018,50 kg) al 1925 (per un totale di 2.751,50 kg).

5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della regione Lazio:

dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la "Mostra Rassegna Ovina con Sagra della pecora e dei suoi prodotti";

da circa il 1970 si svolge nel comune di Barbarano Romano (Viterbo) la festa della ricotta e del formaggio di pecora.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento del prodotto*

*Materia prima.*

La materia prima del formaggio a pasta semicotta e semidura "Caseus Romae" è costituita da latte intero di pecora proveniente dalle razze: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.

Il latte viene munto a mano o meccanicamente due volte al giorno: la mattina e la sera. È ammesso che il latte munto venga stoccato per non oltre 4 mungiture.

Il latte, previa filtrazione o depurazione centrifuga, viene refrigerato a circa 4º C e lavorato non oltre le 24 ore dall'ultima mungitura.

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

Le pecore da latte usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai caratteristici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati. Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali finalizzate ad incrementare la produzione.

*Metodo di produzione.*

Il latte può essere lavorato sia crudo che dopo essere sottoposto al trattamento della pastorizzazione a 63-72º C per 15-90 secondi e versato nella caldaia di lavorazione. A questo punto si determina il grado di acidità del latte e si provvede all'aggiunta dei fermenti lattici naturali quali: Streptococchi e Lattobacilli autoctoni.

Il latte viene riscaldato fino alla temperatura di lavorazione di 35-38º C, mantenendolo in agitazione per accelerare ed uniformare la distribuzione del calore. Raggiunta la temperatura desiderata si versa il caglio liquido naturale ottenuto dall'abomaso di agnelli di provenienza nell'area di cui all'art. 3, in quantità variabile da 30 a 50 g per hl di latte.

Il caglio naturale di origine animale è costituito da un complesso di enzimi, naturalmente presenti nell'abomaso, quali la chimosina, la pepsina e la gastrina. Tale prodotto enzimatico viene estratto dall'abomaso di abbacchio romano sacrificato, privato dei tessuti grassi aderenti alle pareti. Gli abomasi "pellette", così ottenuti, sono pronti per essere destinati l'essiccazione o al processo di congelamento.

Per ottenere il caglio liquido, le "pellette", precedentemente essiccate a temperature di 25º - 30º C o congelate alla temperatura di —25º C, vengono tagliuzzate e poste a macerare in soluzione d'acqua e sale 10-20% (NaCl) alla temperatura di 12-15º C. In queste condizioni gli enzimi passano per diffusione in salamoia. Il caglio liquido ottenuto può essere sottoposto alla filtrazione per eliminare le impurezze presenti in sospensione.

Dopo 15-20 minuti dall'aggiunta di caglio nel latte, si forma un coagulo omogeneo a consistenza uniforme, ossia la cagliata. Si procede alla rottura della cagliata con attrezzature quali rompicagliata o spini, fino a raggiungere le dimensioni di un chicco di riso o nocciola, favorendo, così, lo spurgo.

La cagliata viene riscaldata fino alla temperatura di 40-48º C. Viene estratta dal siero in modo manuale con l'uso di teli e posta in apposite fascere o stampi di plastica aventi dimensioni compatibili con le altezze e le pezzature definite all'art. 2, ed in particolare:

per pezzature da 1-4 kg: da 14 a 20 cm di diametro;

per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg: da 18 a 22 cm di diametro;

per pezzature sopra i 7 kg fino a 15 kg: da 20 a 30 cm di diametro; fascere regolabili con laccio;

per pezzature sopra i 15 kg fino a 30 kg: da 28 a 38 cm di diametro, fascere regolabili con laccio.

La cagliata, una volta posta nelle fascere, vi rimane per un periodo di circa 24 ore e viene sottoposta a compressione manuale o meccanica, in modo da permettere ulteriormente la fuoriuscita di siero.

La formatura deve essere eseguita con 4-5 rivoltamenti in camera calda, in condizioni di temperatura non inferiori a 20º C.

Entro le 24 ore il formaggio viene sottoposto alla salatura, che può essere praticata:

a secco (a mano), per aspersione o per soffregamento del sale sulle superficie delle forme di pezzatura compresa tra 1-30 kg; in tale caso le forme vengono lasciate a contatto con il sale a secco per un periodo di circa 3 mesi;

in salamoia per pezzature inferiori ai 15 kg, in vasche contenenti una soluzione salina di NaCl minimo del 17%; in tal caso le forme vengono immerse per un periodo minimo di 8 ore per kg di prodotto/forma.

La stagionatura avviene in locali idonei, con umidità relativa variabile dall'80% al 95% e temperatura fra 12-18º C, per un periodo variabile tra 1 e oltre 6 mesi, proporzionalmente alla pezzatura.

La marchiatura viene effettuata sulla crosta, per il Caseus Romae "Semi-Stagionato" e "Stagionato" e a mezzo di etichetta per quello "Fresco".».

**03A03446**

**Comunicato di rettifica relativo alla proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana».**

Nella proposta di riconoscimento citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003, alla pag. 43, prima colonna, all'art. 2, «Caratteristiche chimiche», dove è scritto: «Umidità: 53,3% - 60%», leggasi: «Umidità: 53% - 60%».

**03A03332**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Bari**

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 10 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 1, foglio n. 108 in data 24 febbraio 2003, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 84,50 e la porzione di opera pertinenziale ivi insistente, acquisita allo Stato, ubicate nel comune di Bari, in località lungomare Starita, riportate nel catasto del medesimo comune, al foglio di mappa n. 9, con la particella n. 395 (ex particella n. 48, sub 2), ed indicate con apposito contorno in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

**03A03333**

# MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva n. 95/16/CE**

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 23 dicembre 2002:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato del 16 settembre 1998;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000 di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva n. 95/16/CE per gli allegati V, VI e X, emesso a nome della società Olocert S.r.l. - con sede in via Cattaneo, 20 - 47900 Rimini;

Esaminata la domanda del 15 novembre 2002 e la relativa documentazione presentata; all'Organismo sotto indicato, decorrere dalla data indicata nel rispettivo decreto, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva n. 95/16/CE elencati:

Olocert S.r.I. - con sede in via Cattaneo, 20 - 47900 Rimini:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

Il rinnovo dell'autorizzazione ha la durata di un anno decorrente dalla data di emissione del decreto.

**03A03341**

# BANCA D'ITALIA

**Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell'Aniene - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Tivoli, in liquidazione coatta amministrativa.**

Nella riunione del 7 marzo 2003 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell'Aniene - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel Comune di Tivoli (Roma) - posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il dott. Ottorino Ortore è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato T.U.

**03A04120**

**Nomina del Commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell'Aniene - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Tivoli.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 6 marzo 2003, ha nominato il sig. prof. avv. Giorgio Marasà Commissario liquidatore e i sigg. prof. Fabrizio Di Lazzaro, dott. Ottorino Ortore e avv. Vincenzo Troiano componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell'Aniene - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel Comune di Tivoli (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 marzo 2003.

**03A04121**

# COMUNE DI AGNA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Agna (provincia di Padova) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura unica del 5,65 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura base di € 103,29.

*(Omissis).*

**03A03529**

# COMUNE DI BERRA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Berra (provincia di Ferrara) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

A) di determinare nella misura del 6,2 per mille l'aliquita, unica, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2003.

*(Omissis).*

**03A03530**

# COMUNE DI BRIVIO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Brivio (provincia di Lecco) ha adottato il 3 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5 per mille, per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nonché dal vigente regolamento comunale in materia;

5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come meglio specificato nel vigente regolamento comunale in materia;

6 per mille da applicarsi sugli immobili diversi da quelli di cui all'aliquota ridotta.

2. di confermare, per la generalità dei soggetti passivi d'imposta, in € 103,29 la detrazione I.C.I. prevista dalla legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed elevarla, ai sensi dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, ad € 200,00, per i soggetti passivi che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:

*A)* limiti di reddito;

*B)* possesso beni immobili;

*C)* appartenenza a determinate tipologie;

3. di specificare i requisiti di cui alle lettere *A)*, *B)* e *C)* come segue:

*A)* reddito: il reddito da considerare è quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti con riferimento alla dichiarazione redditi anno 2002 (redditi percepiti nell'anno 2001).

| Componenti il nucleo familiare | Reddito annuo come sopra |
|---|---|
| Una persona | € 8.263,31 |
| Due persone | € 12.394,97 |
| Tre persone | € 14.460,79 |
| Quattro persone | € 16.010,16 |
| Cinque persone | € 17.043,08 |
| Sei persone | € 19.108,91 |
| Oltre le sei persone | € 20.658,28 |

*B)* possesso dei beni immobili: il soggetto passivo d'imposta ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

1. a titolo di pronrietà, usufrutto, uso, abitazione, altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;

2. immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie:

A/1 - abitazione di tipo signorile;

A/8 - abitazioni in ville;

A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

*C)* appartenenza a determinate categorie: il soggetto passivo d'imposta deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

pensionati oltre i 60 anni;

disoccupati con disoccupazione nell'anno 2002 non inferiore a 6 mesi;

invalidi, con invalidità accertata non inferiore al 75%;

persone svantaggiate e precisamente:

coloro che sono in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 (portatori di handicap), con un grado di invalidità non inferiore al 75%;

coloro che appartengono ad un nucleo familiare composto anche da persone in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 (portatori di handicap), con un grado di invalidità non inferiore al 75% o persone invalidi, con invalidità accertata non inferiore al 75%.

4. di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della maggiore detrazione d'imposta di € 200,00:

soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere *A)*, *B)* e *C)*;

inviare a mezzo raccomandata apposita richiesta (autocertificazione), ai sensi del D.P.R n. 445/2000, in carta libera, come da modello allegato al presente atto, entro il termine di versamento della prima rata I.C.I., indirizzandola all'Ufficio tributi del comune di Brivio oppure consegnata a mani al protocollo comunale. L'Ufficio tributi si riserva di chiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato, applicando, in caso di dichiarazioni mendaci le sanzioni previste per legge.

5. *(Omissis)*.

6. di confermare, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

**03A03531**

## COMUNE DI BUTTRIO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Buttrio (provincia di Udine) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:

persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;

abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;

pertinenze delle abitazioni principali, classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto;

aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati.

2. di fissare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale da applicarsi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 10 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

3. di stabilire l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da € 103,29 a € 258,23 a favore dei contribuenti nel cui nucleo familiare, come risultante dai registri anagrafici, sia presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.

4. di stabilire l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale di € 103,29 anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e alle unità immobiliari possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino beate; in nessun caso la detrazione d'imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.

*(Omissis).*

**03A03532**

## COMUNE DI CAMPO LIGURE

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Campo Ligure (provincia di Genova) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. *Omissis.*

2. di dare atto che l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 è determinata nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 4,80 per mille da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di € 103,29 annui (pari a 200.000 lire annue) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

aliquota ordinaria del 5,50 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

aliquota del 4 per mille da applicare a strutture turistico ricettive (alberghi, campeggi, locande, agriturismi, bed and breakfast, ecc.);

aliquota del 7 per mille da applicare agli immobili rientranti nelle categorie D1 e D7 inutilizzati a scopi produttivi e non locati per i quali non risulti essere stato registrato il contratto di locazione da più di due anni;

aliquota del 4 per mille da applicarsi agli immobili classificati nelle categorie D1 e D7 occupati da imprese che aprono l'attività nel comune di Campo Ligure, per i primi 5 anni di esercizio;

aliquota del 4 per mille da applicarsi alle imprese locali industriali e artigianali che sviluppano la propria attività con ampliamento della superficie complessivamente utilizzata a fini produttivi di almeno il 20%.

3. *Omissis.*

**03A03533**

## COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carpaneto Piacentino (provincia di Piacenza) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

*a)* 4,75 per mille per l'abitazione principale;

*b)* 4 per mille per gli insediamenti produttivi (categoria catastale D) di nuova costruzione per i quali nell'anno 2003 venga rilasciata la concessione edilizia e venga dato l'inizio dei lavori; l'aliquota agevolata del 4 per mille vige per due anni d'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati. Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto indicando:

1) estremi della concessione edilizia;

2) data di inizio dei lavori;

3) data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune - Ufficio tributi, oppure spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30/11 dell'anno di ultimazione lavori ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. di competenza. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003 già tenere conto dell'agevolazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

*c)* 5,5 mille per tutti gli altri immobili;

2) di confermare anche per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 55, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni - le seguenti detrazioni per unità immobiliare adibita dal soggetto passivo d'imposta ad abitazione principale:

*A)* da € 103,30 a € 154,94 alle seguenti condizioni:

1) possessori di un'unica abitazione principale su tutto il territorio dello Stato accatastata nelle categorie da A/2 ad A/6 che appartengono alla seguente fascia di reddito:

redditi massimi per appartenere alla fascia:

reddito annuo/1 componente € 5.227,56;

reddito annuo/2 componenti € 9.932,36;

reddito annuo/3 componenti € 14.114,41;

reddito annuo 4 componenti € 17.773,70;

reddito annuo 5 componenti € 21.432,99.

Per la determinazione del reddito si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2003 per i redditi dell'anno 2002. Il reddito è quello di tutto il nucleo familiare;

2) presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1. La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune - Ufficio tributi, oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31 maggio 2003 ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2003. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I.. 2003, già tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

*B)* da € 103,30 a € 206,59 alle seguenti condizioni:

1) giovani coppie, di nuova costituzione di età fino a 32 anni che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;

2) presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e possesso di requisiti di cui al punto precedente indicando i dati identificativi del coniuge o convivente ed allegando dichiarazione dell'istituto di credito o ente erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune - Ufficio tributi oppure spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre 2003 ed avrà valore per il periodo di imposta I.C.I. anno 2003 e 2004.

I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003 già tenere conto della detrazione richiesta.

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e ad effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

*(Omissis).*

**03A03534**

## COMUNE DI CASOLI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casoli (provincia di Chieti) ha adottato il 29 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Casoli nella misura del 5,5 per mille.

*(Omissis).*

**03A03535**

## COMUNE DI MODENA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Modena ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Modena, nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, sulle unità inimobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate nella deliberazione consiliare n. 177/1999;

aliquota del 5,2 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, che danno in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001;

aliquota ordinaria del 6,7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

aliquota del 3,5 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;

aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che:

per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3ª grado, che risultano ivi residenti; oppure occupati direttamente dal proprietario e l'uso sia comprovato dall'esistenza di adeguati consumi delle utenze domestiche, di cui deve essere intestatario, da certificare mediante apposita dichiarazione sostitutiva, entro il 31/12 dell'anno di riferimento;

l'aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3,5 per mille, i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992), che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità inimobiliari, classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, devono presentare entro il 31 dicembre 2003 apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di stipula e registrazione del relativo contratto di locazione;

di determinare in € 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

di approvare e determinare l'ulteriore detrazione di € 51,65 per un totale di € 154,94 da applicare secondo le modalità sopra richiamate dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 alla abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni:

reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare riferito all'anno 2002, al netto della deduzione per l'abitazione principale, pari o inferiore agli importi sotto indicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinità:

1 componente € 8.263,31;

2 componenti € 12.911,42;

3 componenti € 17.043,08;

4 componenti € 20.141,82;

5 componenti € 23.757,02.

Il reddito deve essere maggiorato di € 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto.

i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprietà o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l'eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale, solo l'abitazione principale e sempreché la stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6;

i contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validità annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al comune al momento del pagamento dell'imposta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003;

di applicare tali detrazioni anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996 e parimenti, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26 febbraio 2001, agli alloggi dati in locazione dagli istituti di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) con canoni di affitto agevolati, pari od inferiori a quelli concordati ai sensi della legge n. 431/1998.

*(Omissis).*

**03A03536**

## COMUNE DI MURELLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Murello (provincia di Cuneo) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e nella misura di legge (€ 103,29) la detrazione spettante per l'abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A03537**

## COMUNE DI PIASCO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Piasco (provincia di Cuneo) ha adottato il 15 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare nella misura del 5,95 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.

di confermare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59 e nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, le sotto elencate agevolazioni:

1) l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie, prevista al punto 3) terzo capoverso, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare viene ridotta al 50%.

*(Omissis).*

**03A03538**

## COMUNE DI QUISTELLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Quistello (provincia di Mantova) ha adottato il 28 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nelle seguenti misure:

3 per mille per le unità immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si renderà applicabile per tre anni dalla data di inizio lavori;

5 per mille per quanto riguarda l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

6,7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali, unità immobiliari censite alla categoria catastale «A» rispondenti alle seguenti caratteristiche:

*a)* non adibite ad abitazione e non tenute a disposizione del contribuente;

*b)* non ricorrendo la fattispecie di cui alla lettera *a)* il proprietario non abbia dato la stessa in locazione;

2) di dare atto che per la dimostrazione della non applicabilità dell'aliquota del 7 per mille si rimanda a quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

3) di confermare la detrazione ordinaria valida per l'abitazione principale nella misura di € 103,29 annue.

*(Omissis).*

**03A03539**

## COMUNE DI S. ANGELO ALL'ESCA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di S. Angelo all'Esca (provincia di Avellino) ha adottato il 18 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2003, nella misura unica del 6 per mille.

*(Omissis).*

**03A03540**

## COMUNE DI SOPRANA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Soprana (provincia di Biella) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1) di confermare anche per il 2003 le aliquote che saranno applicate in questo comune con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta come segue:

aliquota abitazione principale 4 per mille con una riduzione dell'imposta del 50% per i soggetti ricoverati in casa di cura;

aliquota ordinaria: 6 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 103,29.

*(Omissis).*

**03A03541**

## COMUNE DI TOLMEZZO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tolmezzo (provincia di Udine) ha adottato il 19 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Il comune di Tolmezzo ha adottato con delibera della giunta comunale n. 397 datata 19 novembre 2002 e con delibera di consiglio comunale n. 7 datata 9 gennaio 2003 le seguenti deliberazioni:

di confermare e quindi stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*a)* aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali (prima casa);

*b)* aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per gli altri immobili e per le aree fabbricabili.

*(Omissis).*

2. di stabilire, per l'anno 2003, nella misura di € 139,44 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali ubicate nelle frazioni alte di Cazzaso, Cazzaso Nuova, Fusea, Illegio e località Navarlons, mentre viene determinata in € 103,29 la detrazione d'imposta per le abitazioni principali situate nelle restanti località del territorio comunale.

3. di considerare, per l'anno 2003, abitazione principale anche le unità immobiliari site nelle frazioni alte e nelle località suindicate di proprietà di cittadini, già residenti in dette località per un periodo non inferiore a tre anni, residenti in altri comuni del territorio nazionale. A dette unità viene concessa la detrazione come sopra stabilita, pari a € 139,44, a condizione che il nucleo familiare sia titolare di regolare contratto di locazione e che l'unità immobiliare ubicata in questo comune sia l'unica di proprietà del contribuente e del suo nucleo familiare e non sia concessa in affitto.

4. di stabilire per l'anno 2003 in € 139,44 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare comprenda persona o persone portatrici di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2002, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori e l'indennità di accompagnamento, non superi il limite di € 30.000,00.

5. di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota agevolata pari al 2,875 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici del capoluogo e delle frazioni, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, con applicazione dell'aliquota agevolata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

*(Omissis).*

**03A03542**

## COMUNE DI TORANO CASTELLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torano Castello (provincia di Cosenza) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Il comune di Torano Castello (Cosenza) ha adottato, il 6 febbraio 2003 la delibera n. 41 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 con le seguenti tariffe:

*a)* abitazione principale o prima casa *: 5,5 per mille;

*b)* abitazione secondaria o seconda casa: 6 per mille;

*c)* abitazione principale anziani e disabili **: 5,50 per mille;

*d)* abitazioni locate utilizzate come abitazione principale ***: 5,50 per mille;

*e)* immobili diversi da abitazioni (esercizi commerciali, artigiani, ed altri ad essi assimilati): 5,50 per mille;

*f)* alloggi non locati: 6 per mille;

*g)* enti senza scopo di lucro: 5,50 per mille;

*h)* aree fabbricabili: 6 per mille.

———

* La detrazione per l'abitazione principale è di € 129,11.

** La detrazione di € 129,11 spetta con la maggiorazione del 20% (129,11 + 25,82, totale € 154,93) art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

*** La locazione deve risultare dal contratto di fitto.

**03A03543**

## COMUNE DI TRENTO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trento ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un periodo comunque non superiore a due anni relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili determinando l'aliquota nella misura del 4 per mille;

2. di esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconoscendo quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di esercitare la facoltà di cui all'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concedendo l'aliquota agevolata ai proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal servizio edilizia privata;

4. di esercitare la facoltà di cui all'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concedendo un'aliquota agevolata ai proprietari che danno in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite sulla base di appositi accordi definiti in sede locale e per le medesime motivazioni prevedendo un'aliquota superiore al massimo stabilito dalla normativa vigente per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;

5. di riconfermare per l'anno 2003, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, nonché quelle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta (concessione di abitazioni in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta) tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;

un'aliquota agevolata del 4 per mille:

*a)* per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal servizio edilizia privata che non beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6-*quater* del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

*b)* per le abitazioni principali concesse in locazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'art. 1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 marzo 1999, con contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che prevede la stesura del contratto-tipo, depositato presso l'amministrazione comunale in data 16 luglio 1999;

*c)* per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a due anni;

un'aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle diverse aliquote di seguito specificate;

un'aliquota del 7 per mille per gli immobili classificati o classificabili in categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) che esercitano l'attività per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni nell'anno d'imposta, o che non esercitano alcuna attività, purché non siano stati rilasciati atti di concessione o autorizzazione edilizia per il rinnovo dell'azienda alberghiera;

un'aliquota massima del 9 per mille per le abitazioni per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, intendendo per tali quelle comunque tenute sfitte indipendentemente dal fatto che siano destinate alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelle che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, precisando che non rientrano in tale categoria:

*a)* gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo d'imposta o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria;

*b)* gli alloggi dati in uso gratuito a parenti oltre il primo grado ed entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota ordinaria;

*c)* le unità immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all'estero, che scontano l'aliquota ordinaria;

6. di riconfermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in € 258,00 estesa anche:

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonché alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non risultino locate;

agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;

alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

agli immobili dati in locazione dalle IPAB secondo i criteri previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, e dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;

7. di dare atto che le aliquote e detrazioni, oggetto della presente, avranno effetto per l'annualità d'imposta 2003.

*(Omissis).*

**03A03544**

## COMUNE DI TRICASE

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Tricase (provincia di Lecce) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. per le ragioni espresse in narrativa determinare, per l'anno d'imposta 2003, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri immobili.

*(Omissis).*

**03A03545**

## COMUNE DI VALMOREA

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Valmorea (provincia di Como) ha adottato il 15 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 2003 nella misura unica del 4,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili e di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29.

*(Omissis).*

**03A03546**

## COMUNE DI VARMO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Varmo (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 come segue:

*a)* aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

*b)* aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

*c)* aliquota nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili.

2. di prendere atto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 662/1996, comma 55, punto 1, primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

4. di determinare la detrazione unica di € 104,00 sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. di prendere atto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 504 dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 relativamente all'art. 3, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria).

7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 58, decreto legislativo n. 446/1997, punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 delle legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

*(Omissis).*

**03A03547**

## COMUNE DI VERGHERETO

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Verghereto (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili situati nel comune di Verghereto nella misura del 6,5 per mille, stabilendo che la detrazione per l'abitazione principale rimanga fissata nella misura di € 103,29 così come stabilito dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.

2. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota agevolata del 6 per mille a favore degli immobili, diversi da civili abitazioni, posseduti da imprese artigianali (iscritte all'apposita sezione dell'albo tenuto presso la CCIAA) ed adibiti effettivamente ad attività artigianale.

3. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi sulle aree fabbricabili situate nel comune di Verghereto.

*(Omissis).*

**03A03548**

## COMUNE DI VERZEGNIS

**Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003**

Il comune di Verzegnis (provincia di Udine) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Con deliberazione giuntale n. 2 dell'8 gennaio 2003, esecutiva, è stata stabilita, per l'anno di imposta 2003, l'aliquota differenziata da applicare ai fini dell'I.C.I. come segue:

6 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille aliquota ridotta per abitazione principale e sue pertinenze e per fabbricati di categoria catastale «D»;

è stata fissata in € 103,29 la detrazione per abitazione principale e fissata in € 258,23 la detrazione spettante per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

*(Omissis).*

**03A03549**

## COMUNE DI VESCOVANA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vescovana (provincia di Padova) ha adottato il 4 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,25 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a € 103,29;

di confermare la detrazione dell'I.C.I. per l'anno 2003 di € 258,23 per l'unica abitazione principale in proprietà, uso usufrutto ad abitazione di famiglia ove vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100%.

*(Omissis).*

**03A03550**

## COMUNE DI VESTIGNÈ

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vestignè (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di confermare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, imposta istituita con decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 446/1997, come segue: aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille ad esclusione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e dei terreni agricoli che usufruiscono della aliquota al 5 per mille;

di confermare come stabilita dalla legge, in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

*(Omissis).*

**03A03551**

## COMUNE DI VILLA SANTINA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villa Santina (provincia di Udine) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

Il comune di Villa Santina, con delibera di giunta comunale n. 181 del 30 novembre 2002, ha determinato per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4,5 per mille, con le normali riduzioni e detrazioni previste dalla legge.

*(Omissis).*

**03A03552**

## COMUNE DI VILLAMAR

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villamar (provincia di Cagliari) ha adottato il 17 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta conunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

*(Omissis).*

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2003, come segue:

si conferma, per l'anno 2003, nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, già adottata nell'anno 2002, sia sulle abitazioni principali che sulle seconde case abitate;

si dà atto che la detrazione per la prima casa è stabilita nella misura di € 103,29;

si stabilisce l'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sarà effettuato dall'ufficio tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi;

tuttavia se nella denuncia, per le seconde case, verranno dichiarate e documentate le relative locazioni, le stesse verranno assoggettate all'aliquota del 5 per mille;

di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili su cui non esiste un immobile;

di determinare il valore minimo delle aree fabbricabili secondo i valori appresso indicati:

*Aree fabbricabili:*

*a)* aree comprese nel centro storico: € 31,00/mq;

*b)* aree comprese nella zona «B0»: € 42,00/mq;

*c)* aree comprese nella zona «B»: € 42,00/mq;

*d)* aree comprese nelle zone di espansione lottizzate: € 31,00/mq;

*e)* aree comprese nelle zone di espansione da lottizzare: € 8,00/mq.

*(Omissis).*

**03A03553**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha denunciato di aver smarrito un punzone di seconda grandezza dritto recante il numero di identificazione 50-VC.

Marchio: 50-VC

Denominazione impresa: Ambrosini Pietro

Città: Vercelli

**03A03436**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 209/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 9, seconda colonna, del sopra indicato supplemento ordinario, all'articolo 17, comma 1, dove è scritto: «aventi un valore *non* superiore a cinquecento euro, IVA compresa.», leggasi: «aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa.»

**03A04316**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501073/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |